



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-188.0.0.-62

L'anno 2018 il giorno 02 del mese di Ottobre il sottoscritto Patrone Luca in qualita' di dirigente di Direzione Progettazione, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO OGGETTO: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA PER EVENTI DI TIPO ALLUVIONALE DI COMPETENZA COMUNALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO.

Approvazione del Progetto Esecutivo, delle procedure di gara e impegno di spesa.
CUP. B38H17000130004 - CIG 7189663 — GULP. 17292

Adottata il 02/10/2018
Esecutiva dal 15/10/2018

02/10/2018	PATRONE LUCA
------------	--------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-188.0.0.-62

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA PER EVENTI DI TIPO ALLUVIONALE DI COMPETENZA COMUNALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO.

Approvazione del Progetto Esecutivo, delle procedure di gara e impegno di spesa.
CUP. B38H17000130004 - CIG 7189663 — GULP. 17292

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

proposta del Responsabile della Struttura Geotecnica e Idrogeologia,

premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 03.05.2018 è stata approvata la documentazione tecnica e il relativo quadro economico degli interventi urgenti di manutenzione straordinaria di versanti in frana per eventi di tipo alluvionale di competenza comunale nell'ambito del territorio cittadino, per un importo complessivo di Euro 700.000,00 finanziato con mutuo contratto nell'esercizio 2018 e per Euro 7.500,00 (incentivo) con risorse proprie dell'Ente e così articolato:

A	IMPORTO LAVORI		
	Lavori a misura		
	Totale A	€	434.000,00
B	ONERI DELLA SICUREZZA		
	Totale B	€	22.600,00
C	OPERE IN ECONOMIA	€	43.400,00
	TOTALE IMPORTO A BASE GARA (A + B + C)	€	500.000,00

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

D	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE AP-PALTANTE		
D.1	Spese per Imprevisti (I.V.A. compresa)	€	17.500,00
D.2	Spese Tecniche e di Gara (I.V.A. compresa)	€	65.000,00
D.3	IVA 22% sull'importo base gara	€	110.000,00
D.4	Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/2016 (1,5%)	€	7.500,00
	Totale D	€	200.000,00
	TOTALE GENERALE	€	700.000,00

- il progetto definitivo, approvato con la suddetta DGC 77 del 03.05.2018, era composto dai seguenti elaborati tecnici:
 - relazione tecnica;
 - quadro economico.

Considerato che:

- con la suddetta deliberazione si rinviava a successivo provvedimento dirigenziale per l'individuazione delle modalità di scelta del contraente e per l'approvazione degli elaborati necessari per l'indizione delle procedure di gara;
- per l'attuazione degli interventi in argomento, è necessario avere a disposizione uno strumento attuativo flessibile che consenta l'esecuzione di azioni immediate in caso di necessità non preventivamente definibili;
- nel panorama legislativo vigente in materia di opere pubbliche, l'unico strumento attuativo che riveste tali caratteristiche è l'Accordo Quadro di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 50/2016;
- tale istituto prevede, in particolare, la possibilità di affidare i lavori a una o più imprese, per una durata massima di quattro anni;
- appare quindi opportuno predisporre un Accordo Quadro della durata di anni due, al fine di contenere le spese relative all'esecuzione della gara per l'affidamento dei lavori, e nel contempo garantire la continuità temporale dell'esecuzione degli interventi per un biennio;
- non è auspicabile invece procedere alla suddivisione dell'Accordo Quadro in diversi lotti territoriali, con diverse imprese esecutrici, in quanto è conveniente mantenere l'importo annuale intero e a disposizione su tutto il territorio comunale, al fine di poter effettuare, in caso di urgenza, anche solo un numero limitato di interventi ma di notevole complessità tecnica e di considerevole costo di esecuzione.

Preso atto che:

- è necessario predisporre la documentazione progettuale integrativa per l'indizione della gara, facendo riferimento a un unico soggetto attuatore e per una durata biennale,

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

stante la validità degli elaborati progettuali definitivi già approvati con deliberazione n. DGC 77 del 03.05.2018, di seguito elencati:

- capitolato speciale d'appalto;
- schema di accordo quadro;
- schema di contratto attuativo;
- quadro economico articolato su due annualità;

- l'Accordo Quadro comporta pertanto un importo biennale complessivo di Euro 1.400.000,00, riassunto nel seguente quadro economico:

A	IMPORTO LAVORI		totale	1° Annualità	2° Annualità
	Lavori a misura				
	Totale A	€	868.000,00	434.000,00	434.000,00
B	ONERI DELLA SICUREZZA				
	Totale B	€	45.200,00	22.600,00	22.600,00
C	OPERE IN ECONOMIA	€	86.800,00	43.400,00	43.400,00
	TOTALE IMPORTO A BASE GARA (A + B + C)	€	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
D	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
D.1	Spese per Imprevisti (I.V.A. compresa)	€	35.000,00	17.500,00	17.500,00
D.2	Spese Tecniche e di Gara (I.V.A. compresa)	€	130.000,00	65.000,00	65.000,00
D.3	IVA 22% sull'importo base gara	€	220.000,00	110.000,00	110.000,00
D.4	Accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016 (1,5%)	€	15.000,00	7.500,00	7.500,00
	Totale D	€	400.000,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALE GENERALE	€	1.400.000,00	700.000,00	700.000,00

- per la natura non programmabile degli interventi sopra descritti, non è possibile determinare, a priori, gli oneri della sicurezza, che risultano pertanto stimati in via di larga massima, e che saranno successivamente quantificati a misura in sede di definizione dei singoli interventi ricompresi nell' Accordo Quadro;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto, in contraddittorio con il progettista, a espletare la procedura di verifica, come da verbale in data 13.06.2018 (prot. NP/2018/886);

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- in data 13.6.2018 il Responsabile Unico del Procedimento ha redatto il rapporto conclusivo di verifica e nella stessa data ha concluso la validazione della documentazione progettuale di cui trattasi, costituita dagli elaborati compiutamente elencati nei verbali medesimi.

Considerato altresì che:

- avuto riguardo alle caratteristiche dell'oggetto dell'Accordo Quadro in argomento, si procede all'affidamento dei lavori, che dovranno essere contabilizzati "a misura", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del D.Lgs 50/2016, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del codice;
- a tal fine nel disciplinare, allegato al presente provvedimento, sono contenuti i criteri di valutazione, le relative pesature oltre alle regole di gestione della procedura di gara;
- pertanto si ritiene di procedere all'individuazione dell'operatore economico con cui concludere l'Accordo Quadro di che trattasi tramite procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016 avvalendosi della riduzione dei termini minimi prevista dall'art. 36, comma 9, D.Lgs. cit, trattandosi di contratto sotto soglia sull'importo dei lavori per un importo pari ad 1.000.000,00 di cui Euro 45.200,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso di gara ed Euro 86.800,00 per opere in economia, da liquidarsi ex art. 179 D.P.R. 207/2010, il tutto oltre I.V.A.

Considerato infine che:

- la gara suddetta sarà altresì esperita alle condizioni ed oneri dei Capitolato Speciale d'Appalto e Schema di Accordo Quadro, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e del Capitolato Generale approvato con D.M.LL.PP. 19.04.2000 n.145, per quanto ancora vigente ed in quanto compatibile con le disposizioni del D.Lgs. 50/2016;
- il ribasso offerto sull'Accordo Quadro non inciderà sulla capienza dello stesso, in quanto verrà applicato sull'elenco prezzi, come sopra definito, lasciando fissi ed inalterati gli importi dei lavori posti a base di gara;
- risultano finanziati solo i lavori relativi alla prima annualità degli interventi sopra descritti;
- occorre dare espressamente atto nel bando di gara che si procederà all'affidamento dei lavori previsti dalla seconda annualità, come indicato nel quadro economico sopra riportato ed allegato al presente provvedimento, solo subordinatamente al reperimento della relativa copertura finanziaria;
- gli importi lavori di cui sopra sono stimati e che pertanto in caso di esaurimento degli stessi alla scadenza dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Ritenuto pertanto possibile di provvedere all'approvazione dei lavori e delle contestuali modalità di affidamento secondo l'allegato disciplinare di gara.

Dato atto:

- che nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 annualità 2018, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/3/2018, ed adeguato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 31.07.2018, sono inserite specifiche previsioni per complessivi Euro 700.000,00 per l'anno 2018;
- che con determinazione dirigenziale n. 2018-180.2.0.-31 del 04/07/2018 è stato assunto con la Cassa Depositi e Prestiti un mutuo flessibile per un importo complessivo di Euro 692.500,00 e che la restante quota di Euro 7.500,00 sarà finanziata con entrate proprie dell'Ente;
- che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis. comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);
- dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990.

Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 comma 1 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267;

Visti gli artt. 77 e 88 dello Statuto del Comune di Genova;

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D. L.vo 30/03/2001 n. 165;

DETERMINA

- 1) di approvare gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria di versanti in frana per eventi di tipo alluvionale di competenza comunale nell'ambito del territorio cittadino anno 2018, per una spesa complessiva di Euro 1.400.000,00;
- 2) di stabilire che si procederà alla realizzazione dei lavori in argomento, come approvati con deliberazioni di Giunta Comunale n. DGC 77 del 03.05.2018, mediante Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/16 con unico operatore economico, senza possibilità di rilanci, con previsione di durata biennale;
- 3) di approvare la documentazione progettuale integrativa necessaria per l'indizione della gara costituita da: quadro economico (articolato su due annualità), capitolato speciale d'appalto, schema di accordo quadro, schema di contratto attuativo; documenti tutti allegati al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che non si procede alla suddivisione dell'Accordo Quadro in lotti funzionali per le motivazioni espresse in parte narrativa;
- 5) di prendere atto che il progetto definitivo approvato con deliberazione di Giunta n. DGC 77 del 03.05.2018, integrato con la documentazione progettuale di cui al punto 3), è stato validato dal RUP in data 15.6.2018, con verbale allegato alla presente determinazione quale parte integrante;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 6) di approvare l'esecuzione dei lavori mediante contratto "a misura", ai sensi dell'art 3, comma 1, lett. eeeee) del D.Lgs n. 50/2016, per un importo complessivo dei lavori pari ad Euro 1.000.000,00 di cui Euro 45.200,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso di gara ed Euro 86.800,00 per opere in economia, da liquidarsi ex art. 179 D.P.R. 207/2010, il tutto oltre I.V.A.;
- 7) di approvare il disciplinare di gara allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 8) di aggiudicare i lavori sopra descritti mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, avvalendosi della riduzione dei termini minimi prevista dall'art. 36, comma 9, D.Lgs. cit. secondo le indicazioni riportate nell'allegato disciplinare di gara;
- 9) di utilizzare, ai fini dell'aggiudicazione dei lavori, il criterio, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett.a) del D. Lgs. 50/2016, secondo le indicazioni riportate nell'allegato disciplinare di gara ed alle condizioni ed oneri del Capitolato Speciale d'Appalto, dello Schema di Accordo Quadro e del Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000 n.145, per quanto ancora vigente e in quanto compatibile con le disposizioni del D. Lgs. 50/2016;
- 10) di stabilire inoltre che, ai sensi dell'art. 69 del RD n. 827/1924, l'appalto possa essere aggiudicato anche nel caso di una sola impresa offerente: in tal caso, l'Amministrazione si riserva di valutare la congruità dell'offerta;
- 11) di dare mandato alla Stazione Unica Appaltante-Settore Gare e Contratti, per l'espletamento delle procedure di gara e per tutte le incombenze ad essa correlate;
- 12) di dare atto che, in relazione all'Accordo Quadro di che trattasi, risulta finanziata tramite mutuo contratto nel presente esercizio soltanto la prima annualità e che si provvederà all'affidamento dei lavori relativi alla seconda annualità subordinatamente al reperimento della relativa copertura finanziaria;
- 13) di dare atto altresì che l'importo lavori dell'Accordo Quadro è stimato e che, pertanto, in caso di esaurimento dello stesso alla scadenza dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo;
- 14) di accertare la somma di Euro 692.500,00 al Capitolo 82000 c.d.c.165.8.40 "Contabilità e Finanza – Accensione di Mutui per Opere Pubbliche" del Bilancio 2019 e 2020 CRONO 2018/632 così suddivisa:
 - Euro 340.000,00 (Accto 2019/151);
 - Euro 352.500,00 (Accto 2020/58);
- 15) di impegnare l'importo complessivo della 1^a annualità pari a Euro 700.000,00 come di seguito riportato:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- Euro 692.500,00 al capitolo 77004 c.d.c. 3400.8.05 "Manutenzione strade - Manutenzione straordinaria" del Bilancio 2019 e 2020 - C.O. 60029.64.3 CRONO 2018/632 come segue:
 - o Euro 610.000,00 quota lavori così suddivisa:
 - Euro 275.000,00 (IMPE 2019/622);
 - Euro 335.000,00 (IMPE 2020/138);
 - o Euro 17.500,00 quota spese per imprevisti (IMPE 2020/139);
 - o Euro 65.000,00 quota spese tecniche, di gara (IMPE 2019/623);

 - Euro 7.500,00 (incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016) al capitolo 79900 c.d.c. 165.8.80 "Contabilità e Finanza- Interventi Straordinari in Conto Capitale" del Bilancio 2018 C.O. 90000.5.30 CRONO 2018/4 così ripartito:
 - Euro 6.000,00 80% incentivo art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 (IMPE 2018/12398);
 - Euro 1.500,00 20% incentivo art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 (IMPE 2018/12399);
- 16) di dare atto che la somma di Euro 700.000,00 è finanziata:
- Euro 692.500,00 con mutuo flessibile della CASSA DDPP;
 - Euro 7.500,00 (incentivo) con quota delle Entrate Accertate e Riscosse al Capitolo 73305 c.d.c. 165.8.06 "Contabilità e Finanza . Entrate Straordinarie in Conto Capitale" del Bilancio 2018 (Acc. 2018/1547);
- 17) di autorizzare alla liquidazione della spesa tramite emissione di certificati di pagamento su stati di avanzamento lavori, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
- 18) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore
Arch. Luca Patrone



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-188.0.0.-62

AD OGGETTO

INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA
PER EVENTI DI TIPO ALLUVIONALE DI COMPETENZA COMUNALE NELL'AMBITO
DEL TERRITORIO CITTADINO.

Approvazione del Progetto Esecutivo, delle procedure di gara e impegno di spesa.

CUP. B38H17000130004 - CIG 7189663 — GULP. 17292

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

COMUNE DI GENOVA

REPERTORIO N.

Accordo quadro fra il Comune di Genova e l'Impresa per la regolamentazione dell'affidamento degli interventi urgenti di manutenzione straordinaria di versanti in frana per eventi di tipo alluvionale di competenza comunale nell'ambito del territorio cittadino.

C.U.PB38H17000130004 – CIG 7189663

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila....., il giorno del mese di , in una delle sale del Palazzo Comunale, posto in Via Garibaldi al civico numero nove

INNANZI A ME -

sono comparsi

PER UNA PARTE - il **COMUNE DI GENOVA**, nella veste di stazione appaltante, con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dal nat a il domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di Dirigente, in forza di provvedimento del sindaco N. ORD-20..-... in data .././20...

E PER L'ALTRA PARTE - l'impresa, di seguito per brevità denominata Impresa, con sede in - Via - C.A.P. - Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di, rappresentata dal Signor nato a (.....) il giorno e domiciliato presso la sede dell'Impresa in qualità di.....

Detti componenti della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo

PREMETTONO

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 124 in data 20.4.2018 sono stati approvati gli elaborati progettuali inerenti l'esecuzione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria di versanti in frana per eventi di tipo alluvionale di competenza comunale nell'ambito del territorio cittadino anno 2018;

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici - n. 201/_/__.00./.....in data, esecutiva, è stato stabilito di procedere all'esecuzione degli anzidetti lavori tramite accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i (d'ora in avanti Codice), da concludersi con un unico operatore economico, senza rilanci, indetto a mezzo procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice, e con capienza complessiva pari a Euro 700.000,00;

- che il presente documento disciplina le regole attinenti alla procedura di Accordo Quadro con unico operatore economico senza rilanci e non conferisce all'affidatario diritto di esclusiva in caso di lavori da affidare nel territorio del Comune di Genova per le tipologie oggetto del medesimo;

- che il giorno ebbe inizio, presso questo Comune, la gara mediante procedura aperta, ai fini della conclusione dell'accordo quadro in oggetto;

- che in base alle risultanze della gara, riportate in apposito verbale Cronologico n. in data....., al quale si fa pieno riferimento e che, in originale, è depositato agli atti della Stazione Unica Appaltante, l'impresa che ha presentato la migliore offerta è stata, con il ribasso del.....%, che opererà sui prezziari "Opere Edili" ed "Impiantistica" (volumi 1 e 2) editi dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria, edizione 2016, nonché sull'elenco prezzi aggiuntivi allegato agli atti di gara, mantenendo fissa e invariata la capienza dell'accordo quadro;

	- che l'Impresa ha offerto in sede di gara le ulteriori migliorie di seguito	
	dettagliate	
	- che l'Impresa medesima ha dichiarato che non si é accordata e non si accorderà con	
	altri partecipanti alla gara;	
	- che con successiva determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici - n.	
	201_/176...0/.. in data, esecutiva, il Comune ha aggiudicato definitivamente	
	l'accordo quadro per l'esecuzione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria	
	di versanti in frana per eventi di tipo alluvionale di competenza comunale	
	nell'ambito del territorio cittadino all'Impresa..... e che, avendo	
	avuto esito positivo gli accertamenti dei prescritti requisiti in capo all'Impresa stessa,	
	il provvedimento è divenuto, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del Codice, efficace;	
	EVENTUALE - che il citato provvedimento è divenuto efficace ai sensi dell'art. 32	
	comma 7 del codice, a seguito della verifica dei prescritti requisiti in capo	
	all'appaltatore medesimo;	
	EVENTUALE - che il Comune di Genova ha chiesto l'informativa prefettizia in data	
 ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011, nei confronti	
	dell'appaltatore e in caso di variazioni societarie si procederà a nuova richiesta, ai	
	sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011;	
	- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all'art. 76, comma 5, lettera a), del	
	Codice e che sono decorsi almeno trentacinque giorni dall'invio dell'ultima di tali	
	comunicazioni.	
	Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le Parti,	
	come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.	
	<u>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</u>	
	<u>Articolo 1. Oggetto dell'accordo quadro.</u>	
	Pagina 3 di 20	

	1. Il Comune di Genova con il presente accordo quadro regola l'affidamento	
	dell'esecuzione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria di versanti in	
	frana per eventi di tipo alluvionale di competenza comunale nell'ambito del territorio	
	cittadino, all'Impresa	
	2. L'Impresa si obbliga, al momento della sottoscrizione dei contratti applicativi a	
	rispettare le condizioni presentate in sede di offerta e quelle di cui al presente atto e	
	agli atti a questo allegati o da questo richiamati.	
	Il presente accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese	
	le principali modalità di conclusione ed esecuzione, dei contratti applicativi.	
	La stipula del presente accordo quadro non vincola in alcun modo il Comune di	
	Genova alla conclusione dei contratti applicativi. Il Comune di Genova potrà	
	stipulare singoli contratti applicativi di volta in volta, entro il termine di scadenza	
	dell'accordo quadro nei limiti del finanziamento annuale approvato a bilancio e,	
	impegnato sul relativo capitolo mediante apposito provvedimento. La capienza	
	dell'accordo quadro per tutta la sua durata, al netto dell'I.V.A., è pari a Euro	
	700.000,00 comprensivo di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti	
	a ribasso, che verranno dettagliatamente quantificati nei contratti applicativi ed Euro	
	43.400,00 per opere in economia soggette a ribasso ai sensi dell'art. 179 del D.P.R.	
	207/2010.	
	Tale importo è stimato e, pertanto, in caso di mancato esaurimento dello stesso alla	
	scadenza dell'accordo quadro, l'aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa al	
	riguardo.	
	La Stazione Appaltante pertanto non si assume alcuna responsabilità in ordine alle	
	quantità che saranno effettivamente ordinate. L'impresa aggiudicataria accetta	
	espressamente la rinuncia a esercitare nei confronti della Stazione Appaltante alcuna	

pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese in ragione della partecipazione alla procedura di gara a causa di una minore richiesta di prestazioni rispetto a quelli previsti.

Il ribasso percentuale offerto in sede di gara è pari al% (.....), per cui i prezzi dei prezziari "Opere Edili" e "Impiantistica" (volumi 1 e 2), editi dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria, edizione 2016, nonché l'elenco prezzi aggiuntivi allegato agli atti di gara, con l'applicazione del tale ribasso, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali del presente accordo quadro e dei contratti applicativi.

Il Comune di Genova ha la facoltà di incrementare di un quinto l'importo dell'accordo quadro alle medesime condizioni qui previste, qualora nel periodo di durata dello stesso la capienza ne venga esaurita.

Articolo 2. Ammontare dell'accordo quadro e durata.

1. L'accordo quadro avrà validità di due anni dal momento della stipula. Il Comune di Genova potrà stipulare singoli contratti applicativi di volta in volta, entro il termine di scadenza dell'accordo quadro, nei limiti del finanziamento annuale approvato a bilancio e, impegnato sul relativo capitolo mediante apposito provvedimento. Il Comune di Genova, entro la scadenza del presente accordo quadro, si riserva la possibilità di prorogare la durata del medesimo per un massimo di sei mesi, alle medesime condizioni economiche di aggiudicazione.

Articolo 3 – Modalità di realizzazione e direzione lavori.

1. Le prestazioni dei contratti applicativi che deriveranno dal presente Accordo Quadro, saranno svolte secondo tutte le condizioni, oneri, prezzi e modalità accettate fra le parti e contenute nel presente atto e nel Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati approvati con la determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici

della Previdenza Sociale.

In particolare, oltre agli accertamenti relativi alle condizioni di sicurezza del cantiere, il direttore dei lavori, anche attraverso il supporto del suddetto personale, verificherà l'impiego di personale autorizzato in cantiere, il cui elenco dovrà essere comunicato dall'Impresa all'atto della consegna dei lavori e ogni qualvolta vi siano delle modificazioni. In particolare l'elenco dovrà essere corredato dei rispettivi nulla osta o contratti di assunzione. A tal fine l'Impresa appaltatrice e le eventuali Imprese subappaltatrici dovranno fornire ai lavoratori impiegati un cartellino di riconoscimento, che dovrà essere sempre tenuto in posizione visibile da parte dei lavoratori operanti nel cantiere medesimo. Detto cartellino dovrà indicare le generalità del dipendente, nome, cognome, fotografia, Impresa di appartenenza e relativo contratto applicato, nonché la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere, i quali dovranno provvedere al riguardo per proprio conto, avendo cura inoltre di indicare il proprio committente. In caso di contemporanea presenza in cantiere di più datori di lavoro o lavoratori autonomi, di tale obbligo risponde in solido anche il Comune, nella persona del Direttore Lavori.

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere agli obblighi di cui sopra mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, da tenersi in cantiere, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

In caso di presenza in cantiere di dipendenti non segnalati in precedenza al direttore dei lavori, lo stesso dovrà procedere immediatamente alla relativa segnalazione all'I.N.P.S., all'I.N.A.I.L. e alla Cassa Edile Genovese, al fine di verificare la

regolarità in relazione al rispetto delle norme del contratto di lavoro.

Articolo 4 – Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari.

1. Le modalità di pagamento sono quelle stabilite nello schema di contratto applicativo cui si rimanda, fatto salvo che le parti si danno reciprocamente atto che il fornitore è obbligato a emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti.

L'articolo 106 comma 13 del Codice, regola la cessione di crediti. In ogni caso la Civica Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Articolo 5. Penali applicabili.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo dei singoli contratti applicati ed è regolamentata ai sensi dell'art. 5 dello schema di contratto applicativo.

Articolo 6. Penali risarcitorie.

1. Nel caso di mancato rispetto di quanto offerto in sede di gara si applicheranno le seguenti penali:

B) Euro 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto a quanto dichiarato in fase di gara;

C.1) mancato utilizzo di macchine operatrici o autoveicoli adibiti al cantiere per il risparmio energetico ed eco-ambientale secondo quanto indicato in fase di gara, Euro 25,00 per ogni giorno di inadempimento nei cantieri oggetto dell'appalto.

C.2) mancata Assunzione di soggetti svantaggiati di cui al Decreto 20 marzo 2013 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Euro 50,00 per ogni giorno di mancato impiego nei cantieri oggetto dell'appalto, per ogni soggetto.

C.4) mancata ottemperanza rispetto alle qualifiche offerte in merito alla

Composizione di ogni squadra Euro 50,00 per ogni giorno di mancato impiego nei cantieri oggetto dell'appalto; mancata ottemperanza rispetto alle squadre aggiuntive offerte, per ogni squadra Euro 50,00 per ogni giorno di mancato impiego nei cantieri oggetto dell'appalto.

C.6) mancata o non conforme esecuzione delle migliorie proposte in relazione alla qualità dei materiali e delle lavorazioni, riduzione del 10% (dieci per cento) sul valore della corrispondente lavorazione prevista, fatte salve eventuali ulteriori conseguenze in ordine alla regolare esecuzione delle opere stesse.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori per il tempo necessario a farne cessare le cause, nei casi e nei modi stabiliti dall'articolo 107 del Codice.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale. In particolare l'Impresa per tutta la durata dei lavori, anche attraverso un suo rappresentante, deve garantire la presenza sul luogo di esecuzione degli stessi. Detto rappresentante può coincidere con il direttore di cantiere nominato.

Egli dovrà essere espressamente delegato a rappresentare in loco l'appaltatore per tutti gli adempimenti, atti o fatti che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'Amministrazione Comunale, con la massima tempestività e i mezzi più celeri, farà pervenire comunque le necessarie comunicazioni in merito anche nei confronti dell'Impresa presso la sua sede.

2. L'Impresa è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

3. La direzione del cantiere è assunta dal Sig., nato a, il, in qualità di Direttore Tecnico di cantiere, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'Impresa è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e s'impegna a comunicare tempestivamente al Comune eventuali modifiche del nominativo del direttore di cantiere.

4. L'Impresa, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Impresa è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. L'Impresa appaltatrice deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'Impresa dovrà fornire l'elenco del personale impiegato e delle attrezzature.

6. Sono a carico dell'Impresa gli oneri di cui all'articolo 21 del presente contratto.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata, secondo le normative vigenti, attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal Capitolato Speciale per ciascuna lavorazione.

2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le Parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

4. Gli oneri per la sicurezza, che saranno analiticamente quantificati per ogni singolo intervento, non sono soggetti al ribasso offerto in sede di gara, che opererà solo sulla restante parte.

Articolo 9. Invariabilità del corrispettivo e adeguamento prezzi.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto dall'articolo 106, comma 1 lettera a), del codice.

Articolo 10. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, avviene con l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte del Direttore Lavori, confermato dal Responsabile del Procedimento. Le Parti concordano espressamente, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 231/2002, che detta emissione avvenga, per ogni singolo contratto applicativo, entro tre mesi dall'ultimazione lavori derivanti dalla stipula del contratto applicativo medesimo.

2. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima, protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni, equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde

	previa la sua formale costituzione in mora;	
	9. impiego di manodopera con modalità irregolari o ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della manodopera;	
	10. inadempimento da parte dell'appaltatore, subappaltatore o subcontraente degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010;	
	11. in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente;	
	12. in caso d'inosservanza degli impegni di comunicazione alla Committenza per il successivo inoltro alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza;	
	13. in caso d'inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura, ai fini delle necessarie verifiche, dei dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati:	
	A. trasporto di materiale a discarica,	
	B. trasporto e/o smaltimento rifiuti,	
	C. fornitura e/o trasporto di terra e/o di materiali inerti e/o di calcestruzzo e/o di bitume,	
	D. acquisizioni dirette e indirette di materiale di cava per inerti e di materiale di cava a prestito per movimento terra,	
	E. fornitura di ferro lavorato,	

F. noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo

(qualora gli stessi non debbano essere assimilati al subappalto ai sensi dell'art.105 del codice),

G. servizio di autotrasporto,

H. guardianaggio di cantiere,

I. alloggio e vitto delle maestranze.

14. Fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto all'escussione della garanzia prestata dall'appaltatore ai sensi dell'art.103 del codice, l'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

15. Ai sensi e con le modalità di cui all'art.109 del Codice, il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e del decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato sulla base del comma 2 del predetto articolo.

Articolo 13. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, trova applicazione l'art. 205 del Codice in tema di accordo bonario.

2. In ottemperanza all'art. 205 comma 2 del Codice, prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero CRE, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Tutte le controversie conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui l'art. 205 del Codice, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente - Foro esclusivo di Genova.

TITOLO II - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 14. Adempimenti in materia antimafia e applicazione della

Convenzione S.U.A. sottoscritto tra Comune di Genova e Prefettura U.T.G. di Genova in data 18 settembre 2012 e prorogata in ultimo in data 23 dicembre 2015.

1. L'appaltatore ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che abbia comportato che le offerte siano imputabili a un unico centro decisionale e di non essersi accordato o di non accordarsi con altri partecipanti alla gara.

2. L'appaltatore s'impegna a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità a essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.

3. L'appaltatore assume l'obbligo di effettuare le comunicazioni alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza.

Articolo 15. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'Impresa deposita presso la Stazione Appaltante il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizione di cui all'articolo 28 del medesimo Decreto.

2. Allorché saranno stati individuati i lavori da eseguire, i relativi piani di sicurezza saranno disposti dal committente in caso di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.

	81 e dall'Impresa in caso di non applicabilità del suddetto Decreto e gli stessi	
	saranno redatti comunque prima della consegna dei lavori e, nella seconda ipotesi,	
	entro il termine comunicato dal committente, mediante il Responsabile del	
	Procedimento.	
	3. Nell'ipotesi in cui i singoli interventi non rientrino nel campo di applicazione del	
	D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'Impresa dovrà predisporre, comunque prima dell'inizio	
	dei lavori, il Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza (PSS), integrato	
	con gli elementi del piano operativo di sicurezza (POS), nel rispetto delle forme e	
	contenuti previsti dal punto 3 dell'allegato XIV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.	
	L'Amministrazione appaltante fornirà solo per gli interventi rientranti nell'ambito di	
	applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ai	
	fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori; tale piano	
	sarà adeguato in corso d'opera in relazione all'evoluzione dei lavori. La Stazione	
	Appaltante provvederà altresì a redigere il D.U.V.R.I. qualora sussistano, in	
	relazione alla specificità degli interventi, i presupposti di cui all'art. 26 del D.Lgs.	
	81/2008 e s.m.i.	
	Tutti detti piani formeranno parte integrante dei contratti applicativi e, saranno	
	depositati agli atti del Comune e messi a disposizione delle Autorità competenti alle	
	verifiche ispettive di controllo nei cantieri.	
	4. L'Impresa medesima deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori o al	
	Coordinatore per la Sicurezza, se nominato, gli aggiornamenti alla documentazione	
	di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, ovvero i processi	
	lavorativi utilizzati.	
	L'Ufficio di direzione lavori, anche per il tramite del Coordinatore della Sicurezza in	
	fase operativa, e l'Impresa, anche attraverso il proprio direttore di cantiere e/o il	

proprio rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.

5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno, ai sensi del Codice dei contratti.

Articolo 16. Subappalto.

1. Il presente accordo quadro e i contratti applicativi da esso derivanti non possono essere ceduti, a pena di nullità. La Stazione Appaltante, come previsto nel protocollo di legalità, negherà l'autorizzazione di subappalti e sub-contratti richiesti nei confronti di operatori economici partecipanti alla gara di affidamento del presente accordo quadro.

2. Previa autorizzazione del Comune di Genova e nel rispetto dell'art. 105 del Codice, i lavori che l'Impresa ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. In particolare si dà atto che l'Impresa ha dichiarato di voler subappaltare, nei limiti di legge, le seguenti attività:

Articolo 17. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia della perfetta e integrale esecuzione del presente accordo quadro e dell'osservanza di tutte le norme generali in esso richiamate, l'impresa ha presentato polizza fideiussoria n. – Agenzia rilasciata in data per l'importo fisso di Euro 14.000,00 pari al 2% della capienza complessiva, eventualmente riducibile ai sensi dell'art. 103 del codice.

Detta garanzia, preve eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la

vigenza dell'accordo quadro, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma del presente articolo.

2. La cauzione definitiva sarà svincolata successivamente alla stipula dell'ultimo dei contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro.

3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

4. Per ciascun contratto applicativo di volta in volta stipulato l'affidatario presenterà una cauzione rilasciata ai sensi dell'art. 103 del Codice.

Articolo 18. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. L'Impresa..... assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza dell'esecuzione dei contratti applicativi e delle relative attività connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'importo e le modalità di stipula delle polizze assicurative sono riportate nell'art. 14 dello schema di contratto applicativo.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del Comune di Genova, avendone comunque le Parti presa diretta conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto ancora vigente ed applicabile;

- il Capitolato Speciale d'Appalto;

- i prezziari "Opere Edili" e "Impiantistica" (volumi 1 e 2), editi dall'Unione

Regionale delle Camere di Commercio della Liguria, edizione 2016 e l'elenco dei

prezzi aggiuntivi;

- gli articoli, da 1 a 12 compreso, del “ Capitolato della Sicurezza” del Comune di

Genova, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.877 in data 04 giugno

1998;

- le norme di misurazione e valutazione dei lavori per le opere quotate nel prezzario

dell'Unione Regionale Camere di Commercio della Liguria.

Articolo 20. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni

vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il Regolamento approvato

con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e il D.M. n. 145/2000 per quanto ancora vigente.

Articolo 21. Elezione del domicilio.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.M. n. 145/2000, l'Impresa elegge

domicilio in Genova presso Ai fini degli adempimenti di cui

all'articolo .. del capitolato speciale d'appalto indica i seguenti recapiti:

posta certificata.....

Articolo 22. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti

(imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle occorse per la procedura di

gara svoltasi nei in prima seduta, in seconda seduta, sono a carico

dell'Impresa, che, come sopra costituita, vi si obbliga.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione

del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti

all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai

sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

5. Tutti gli allegati in formato digitale al presente atto o i documenti richiamati in quanto depositati presso gli Uffici comunali, sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso e, le Parti, avendone piena conoscenza, col mio consenso, mi dispensano di darne lettura.

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto che consta in numero pagine da me redatto su supporto informatico non modificabile e letto, mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, alle Parti comparenti, le quali lo approvano e sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma elettronica (acquisizione digitale di sottoscrizione autografa).

Dopo di che io Ufficiale Rogante ho apposto la mia firma digitale alla presenza delle Parti.

Per il Comune di Genova

Per Impresa

Dottor Ufficiale Rogante (sottoscritto digitalmente)



DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA, PER LA CONCLUSIONE DI DUE ACCORDI QUADRO (LOTTO 1 E LOTTO 2) PER L’AFFIDAMENTO DEGLI “INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA PER EVENTI DI TIPO ALLUVIONALE, DI COMPETENZA COMUNALE NELL’AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO.”

1. OGGETTO, DURATA e IMPORTO DEGLI ACCORDI

Il presente disciplinare ha per oggetto le norme di partecipazione alla gara esperita con procedura aperta finalizzata alla conclusione di numero due accordi quadro (Lotto 1 e Lotto 2) per l'esecuzione degli "Interventi urgenti di manutenzione straordinari di versanti in frana per eventi di tipo alluvionale di competenza comunale nell'ambito del territorio cittadino".

La tipologia ricorrente degli interventi di manutenzione straordinaria possono essere così definite:

1. Interventi di riprofilatura di versanti in frana;
2. Opere di regimazione idrica;
3. Realizzazione di opera di ingegneria naturalistica;
4. Relizzazione di opere di drenaggio ;
5. Interventi di consolidamento mediante utilizzo di micropali.

Ciascun accordo quadro sarà concluso con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice dei contratti o Codice), entro i limiti e le condizioni fissate nell'ambito degli atti di gara relativi all'accordo quadro stesso.

Codice CUP: B38H17000130004 – CPV: - Codice Gara: 7189663

LOTTO 1

	Lavori	TOTALE
A.1	Lavori a misura	434.000,00
A.2	Economie	43.400,00
A.3	Oneri specifici sicurezza**	22.600,00
	Totale lavori	500.000,00

LOTTO 2

	Lavori	TOTALE
A.1	Lavori a misura	434.000,00
A.2	Economie	43.400,00
A.3	Oneri specifici sicurezza**	22.600,00
	Totale lavori	500.000,00

C.I.G. LOTTO 1: 7189663

C.I.G. LOTTO 2: 7189663

Ai sensi del comma 16 dell'art 23 del Codice gli importi degli accordi quadro sono stati calcolati sulla base del prezzario regionale vigente. Circa il costo del lavoro si sono utilizzati i prezzi del suddetto prezzario e dello specifico settore "RU-Risorse Umane". L'incidenza media del costo della manodopera secondo i prezzari vigenti è pari al 55 % e pertanto pari a Euro 275.000,00 per ciascun accordo quadro

Lotto 1:

La Verifica è stata rilasciata dal RUP, che in data in data 13/6/18 ha prodotto il "rapporto conclusivo" atto NP/2018/886 del 13/6/18.

La Validazione è stata effettuata in data 13/6/18 atto NP/2018/913 del 15/6/2018 dal RUP.

Lotto 2:

La Verifica è stata rilasciata dal RUP, che in data in data 13/6/18 ha prodotto il "rapporto conclusivo" atto NP/2018/886 del 13/6/18.

La Validazione è stata effettuata in data 13/6/18 atto NP/2018/913 del 15/6/2018 dal RUP.

Il luogo di esecuzione dei lavori è Genova:

Lotto 1	Intero Territorio
Lotto 2	Intero Territorio

Ciascun accordo quadro **avrà la durata di anni uno**, ovvero durata inferiore in caso di esaurimento dell'importo complessivo prima della predetta scadenza; per durata si intende il termine entro il quale possono essere stipulati i singoli contratti di applicativi (ordinativi); la stazione appaltante si riserva di prorogare il termine di scadenza per un termine non superiore a sei mesi alle stesse condizioni economiche di aggiudicazione.

La Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilità in ordine alla quantità di lavori che sarà effettivamente ordinata. Pertanto l'impresa aggiudicataria non può esercitare nei confronti della Stazione Appaltante alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese in ragione della partecipazione alla procedura di gara a causa di una minore richiesta di lavori rispetto a quelli previsti.

La capienza degli accordi quadro è calcolata ai sensi del comma 16 dell'art. 35 del Codice.

Tutti gli importi suddetti sono da considerarsi al netto di I.V.A..

Per la natura non programmabile degli interventi, non è possibile determinare, a priori, gli oneri della sicurezza, che risultano pertanto stimati in via di larga massima, e che saranno successivamente quantificati a misura in sede di definizione dei singoli interventi ricompresi in ciascun accordo quadro.

Il ribasso offerto per ciascun accordo quadro non inciderà sulla capienza dello stesso, ma sarà applicato sull'elenco prezzi così come definiti all'articolo 6 del capitolato speciale unico per tutti gli accordi quadro.

I lavori saranno realizzati **a misura** ai sensi dell'articolo 3 lettera eeeee) del Codice.

La procedura verrà espletata in modalità completamente telematica (ai sensi dell'art. 58 del Codice) mediante la piattaforma telematica di e-procurement utilizzata dal Comune di Genova e disponibile all'indirizzo web:

<https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti>

Si invitano i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche disponibile nella sezione **"istruzioni e manuali"** della piattaforma telematica https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp.

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario per l'Operatore Economico:

- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC);
- registrarsi alla piattaforma telematica di gara raggiungibile al seguente indirizzo <https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti> ottenendo così una username e una password di accesso all'area riservata dell'operatore economico;
- una volta ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma telematica, accedere all'area riservata e dalla sezione Bandi di gara in corso selezionare la procedura di gara di interesse e selezionare la voce "presenta offerta";

Avvertenza relative all'accesso al portale telematico:

al fine di caricare in modo ottimale la documentazione sul Portale Appalti deve essere connessa una sola utenza informatica / stazione personal computer e aperto un solo browser di navigazione per volta. Al termine di ogni sessione ricordarsi di effettuare il "logout".

tutti i file vengono caricati in sessione (una sorta di "memoria temporanea" del server) e non sono salvati in maniera permanente finché non viene premuto il pulsante "Salva documenti".

Nel predisporre l'offerta economica sul Portale Appalti una volta inseriti importi o ribassi offerti il portale genera automaticamente un file PDF che deve essere scaricato e firmato digitalmente e ricaricato senza apportare alcuna modifica allo stesso;

Codice tributo per il versamento della marca da bollo (F24 1533).

In caso di raggruppamenti temporanei è necessario sia iscritto al portale almeno il capogruppo, ma è necessario che sia mandatario che mandante/i inseriscano nell'apposito campo il proprio codice fiscale e la propria PEC.

2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti indicati dall'art. 45 del Codice i quali dovranno presentare l'apposita "DOMANDA di partecipazione" allegata al Bando di gara.

Ai sensi dell'art. 80 comma 5 del Codice è vietata la partecipazione alla gara da parte di soggetti che si trovino in una situazione di controllo, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, per i quali si accerti che la situazione di controllo o la relazione comporti che le relative offerte siano imputabili a un unico centro decisionale.

Tutti i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del Codice.

Gli stessi andranno autocertificati attraverso l'apposito FAC-SIMILE DGUE allegato al Bando di gara.

Si rammenta inoltre che ai sensi dell'art. 105 comma 4 lett. a) del codice l'affidatario del subappalto non dovrà aver partecipato alla presente procedura di gara.

In caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato preventivo con continuità aziendale

la stazione appaltante accerterà che sussistano le condizioni previste dall'art. 110 commi 3,4,5 e 6 del Codice.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

2.1 ATTIVITA' SENSIBILI

Nel presente appalto sono/non presenti attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge n. 190/2012,

SE SI

e in particolare: per un'incidenza complessivamente inferiore al% rispetto all'importo complessivo posto a base di gara.

La predetta attività dovrà comunque essere eseguita da soggetto iscritto presso la White List della competente Prefettura.

2.2 ISTRUZIONI in CASO di PARTECIPAZIONE in RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO di CONCORRENTI o COSTITUENDO CONSORZIO ORDINARIO di CONCORRENTI ex ART. 48 del CODICE.

Le Imprese concorrenti possono partecipare, ai sensi dell'art. 45, comma 2 lettere d) ed e) del Codice, oltre che singolarmente, in raggruppamento temporaneo di imprese oppure in costituendo consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del Codice.

I requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna delle Imprese raggruppate/consorziate.

Le Imprese che intendono partecipare alla gara in costituendo raggruppamento temporaneo o costituendo consorzio ordinario di concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, fatto salvo quanto infra prescritto ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, singolarmente le dichiarazioni di cui al FAC-SIMILE DGUE sopra citato, nonché congiuntamente "DOMANDA di partecipazione" da cui risulti tale intendimento, con espressa indicazione dell'impresa designata capogruppo e mandataria nonché le quote di partecipazione al raggruppamento o al consorzio ordinario, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 48 del Codice e dall'art. 92 del D.P.R. n.207/2010 (di seguito Regolamento).

Il Raggruppamento costituendo o il Consorzio ordinario costituendo, produrrà la cauzione provvisoria intestata a tutte le Imprese facenti parti della costituenda associazione.

L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione, da tutte le Imprese che fanno parte del costituendo raggruppamento o del costituendo consorzio ordinario di concorrenti.

2.3 ISTRUZIONI in CASO di PARTECIPAZIONE di CONSORZI di CUI all'ART. 45 COMMA 2 LETT. B) o C) del CODICE.

Sono ammessi a partecipare alla gara i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, con la specificazione che il consorzio dovrà indicare, ai sensi dell'art. 48 comma 7 del codice, quali tra le imprese facenti parte del consorzio eseguiranno le prestazioni oggetto del presente appalto. A queste ultime è fatto divieto di partecipare, in qualunque altra forma, alla presente gara e in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In caso di aggiudicazione, i soggetti consorziati esecutori dell'appalto non potranno essere diversi da quelli indicati in sede di gara.

Ai sensi del comma 7 bis dell'art. 48 del codice è consentito per le ragioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del medesimo articolo, o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata a eludere in tale sede la mancanza di un requisito in capo all'impresa consorziata.

Sia il Consorzio che la/e Consorziate/e indicata/e quale esecutrice/i della prestazione in caso di aggiudicazione, dovranno produrre singolarmente le attestazioni e le dichiarazioni di cui al FAC-SIMILE DGUE.

Tali consorzi sono invitati ad allegare copia dello statuto.

Trova altresì applicazione per i consorzi di cui alla lettera c) comma 2 dell'art. 45 del Codice quanto prescritto

dall'art. 94 del Regolamento, quest'ultimo ancora vigente.

2.4 ISTRUZIONI in CASO di AVVALIMENTO ai sensi dell'ART. 89 del CODICE.

I concorrenti, singoli o associati di cui all'art. 45 del Codice, potranno soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83 comma 1 lett. b) e c) del Codice e art.61 del Regolamento, necessari per la partecipazione alla gara, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, **nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'art. 89 del medesimo Codice e fermo restando l'espresso divieto del comma 11 del medesimo articolo.**

A tal fine i concorrenti dovranno produrre, nell'ambito del FAC-SIMILE DGUE sopra citato le dichiarazioni di cui al predetto art. 89 comma 1 e inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa, l'originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente e della Stazione appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

L'impresa ausiliaria dovrà rendere a sua volta le espresse dichiarazioni di cui al citato articolo 89 presentando il FAC-SIMILE DGUE.

In particolare il contratto di avvalimento dovrà essere espresso in forma scritta, e contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria per tutta la durata dell'appalto, nonché dell'onerosità o meno della prestazione.

Si precisa che più concorrenti non potranno avvalersi della stessa impresa ausiliaria e che l'impresa ausiliaria e il concorrente avvalente non possono partecipare contemporaneamente alla presente gara.

L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

L'impresa ausiliaria sarà soggetta alla dimostrazione del possesso del requisito messo a disposizione dell'impresa avvalente.

L'inadempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti capoversi comporta l'esclusione dalla gara.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

2.5 ISTRUZIONI in CASO di CESSIONE d'AZIENDA o di RAMO d'AZIENDA, TRASFORMAZIONE, INCORPORAZIONE o FUSIONE e/o SCISSIONE

Nel caso in cui la Società concorrente vanti la propria capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale e la stessa derivi da una cessione o affitto d'azienda, o di ramo d'azienda, trasformazione, incorporazione o fusione e/o scissione e comunque nel caso in cui tali atti siano stati effettuati nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando di gara, il concorrente è invitato a includere tra i documenti richiesti per l'ammissione alla gara, copia autentica dell'atto concernente le modificazioni avvenute.

Si rammenta che i soggetti individuati dal comma 3 dell'art. 80 del Codice che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse in nell'anno antecedente la pubblicazione del bando ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo, rientrano tra i soggetti che devono essere in possesso dei requisiti generali di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice.

3. REQUISITI DI AMMISSIONE E ULTERIORE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Ferme restando le modalità di presentazione dell'offerta espressamente previste negli articoli successivi del presente Disciplinare, ai fini dell'ammissione alla gara, le Imprese partecipanti dovranno produrre la DOMANDA di partecipazione e riprodurre le dichiarazioni di cui al FAC-SIMILE DGUE.

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del d.P.R. 445/2000 e s.m.i.

In ottemperanza al disposto dell'art. 83 comma 9 del Codice si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all'offerta, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai fini dell'ammissione alla gara, ogni operatore economico dovrà essere in possesso di:

- **ATTESTAZIONE di QUALIFICAZIONE**, in corso di validità e adeguata per Categoria e classifica, rilasciata da S.O.A. autorizzata, presentabile in fotocopia sottoscritta dal Legale Rappresentante e accompagnata da copia del documento di identità dello stesso, oppure relativa dichiarazione sostitutiva resa a termini di legge.

Si rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di verifica triennale qualora avviata nei termini di cui all'art. 77 del regolamento (D.P.R. n. 207/2010) e non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara.

Nel caso di rinnovo, la procedura dovrà essere stata avviata nei termini di cui al comma 5 dell'art. 76 del predetto regolamento ossia almeno 90 giorni prima della scadenza della validità dell'attestazione SOA, e, qualora non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con SOA autorizzata. Al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara è altresì necessario che siano oggetto del contratto di rinnovo la/le categorie per idonea classifica interessate dalla presente procedura.

In difetto del rispetto dei suddetti termini l'impresa sarà considerata priva di valida attestazione SOA.

Si evidenzia che le imprese concorrenti le quali spendano ai fini dell'ammissione alla presente gara, una classifica almeno pari alla III e che pertanto intendano assumere i lavori oggetto del presente appalto in misura tale da rientrare almeno in tale classifica, dovranno produrre, a pena di esclusione, attestazione di qualificazione rilasciata da SOA autorizzata, comprensiva della certificazione di qualità aziendale di cui all'art. 63 del regolamento, secondo quanto disposto dalla tabella allegata al citato Decreto, oppure relativa dichiarazione sostitutiva resa a termini di legge.

In alternativa saranno ammesse le imprese che dimostrino di aver conseguito la certificazione di qualità successivamente al rilascio dell'attestato di qualificazione e di avere in itinere l'adeguamento dello stesso. In tal caso le imprese dovranno produrre copia della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di qualità di cui all'art. 63 del regolamento.

CATEGORIE DI CUI SI COMPONGONO GLI ACCORDI QUADRO.

Il concorrente dovrà essere qualificato mediante possesso delle categorie e classifiche infra indicate, nel rispetto dell'art. 105 comma 2 del Codice, che prescrive tra l'altro quale limite massimo dell'eventuale subappalto **la quota del 30% della capienza complessiva di ciascun accordo quadro.**

Il superamento di tale limite in sede di offerta, in assenza di qualificazione idonea a coprire per intero l'importo delle categorie richieste secondo le regole del presente disciplinare, comporta l'esclusione.

Si rammenta inoltre che ai sensi del predetto art. 105 suddetto comma 4 lett. a) l'affidatario del subappalto non dovrà aver partecipato alla presente procedura di gara.

Il limite minimo di qualificazione ai fini dell'ammissione è quantificato sulla capienza massima complessiva di ciascun accordo quadro.

a) Categoria prevalente:

OG 13 (Opere di Ingegneri Naturalistica) Euro 300.000,00 pari al 6,00% classe 2 (seconda).

Eseguibile dal concorrente se

b) Categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria appartenente a quelle a contenuto altamente specialistico (S.i.o.s. secondo l'art. 2 del D.M. n. 248/2016) di incidenza superiore al 10%

OS 21. (Opere Strutturali Speciali) Euro 100.000,00 pari al 20 % classe 1 (prima).

- Eseguibile dal concorrente se direttamente qualificato (quale impresa singola o mandante di costituendo raggruppamento);

ai sensi del comma 11 dell'art. 89 vige il divieto di avvalimento (SIOS) tale categoria è subappaltabile nei limiti del 30% del proprio importo

OG 3. (Opere Stradali) Euro 100.000,00 pari al 20 % classe 1 (prima).

Ai sensi del comma 2 dell'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento) "la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 92, comma 2" del Regolamento.

Sono ammessi i raggruppamenti di tipo misto.

Dovrà essere inoltre allegata, la seguente documentazione:

* **"PASSOE"** di cui all'art. 2, comma 3.2, Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità e successivo aggiornamento avvenuto con Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016.

Si evidenzia che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo e economico finanziario per la partecipazione a gara è acquisita, fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81 comma 2 del codice, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, e che la stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti sopra indicati attraverso il sistema AVCPASS, reso disponibile da AVCP con la suddetta delibera attuativa. Conseguentemente tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui sopra.

NOTA BENE: Il "PASSOE" dovrà essere "generato" da tutte le singole imprese facenti parte di un R.T.I. o di un consorzio (costituendi o già costituiti) e da tutte le imprese per le quali il Consorzio concorre (nel caso di Consorzio di cooperative e di Consorzi stabili).

* **Documentazione comprovante la prestazione della garanzia** ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del codice nella misura del 2% dell'importo di ciascun accordo quadro.

Tenuto conto dei limiti di aggiudicazione i concorrenti hanno facoltà, pur partecipando a più accordi quadro, di presentare una sola cauzione pari al 2% dell'importo dell'accordo quadro di maggior capienza per cui si partecipa. Nell'oggetto della Cauzione andranno peraltro indicati tutti i lotti per i quali il concorrente partecipa.

- Ciascuna garanzia dovrà avere validità di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e contenere la previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante, nonché inoltre la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile.

La stessa potrà essere effettuata, a scelta del concorrente, mediante:

- bonifico bancario intestato alla Banca UNICREDIT - Agenzia Via Garibaldi 1: TESORERIA COMUNE DI GENOVA - DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI IBAN IT 08 T 02008 01459 000100880807;
- fideiussione rilasciata da imprese bancarie assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa e, da intestarsi a STAZIONE UNICA APPALTANTE – Comune di Genova, Via Garibaldi 9 – 16124 GENOVA

Le Imprese partecipanti alla gara potranno presentare cauzione d'importo ridotto nei casi e con le modalità di cui al comma 7 del predetto art. 93.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per ciascuna garanzia dovrà inoltre essere resa, a pena di esclusione, dichiarazione espressa comprovante, ai sensi del comma 8 del predetto art. 93, l'impegno di un fidejussore a rilasciare garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto con le modalità e per gli importi di cui all'art. 103 del codice, in caso di aggiudicazione della gara.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 93 tale disposizione non si applica alle micro, piccole e medie imprese a ai R.T.I. o consorzi ordinari tra tali imprese.

Le garanzie, ai sensi del comma 9 del predetto art. 93 saranno svincolate contestualmente alla comunicazione ai concorrenti dell'aggiudicazione e comunque non oltre 30 giorni dalla stessa, salvo il caso che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti dalla vigente legislazione.

Si evidenzia che la cauzione provvisoria verrà incamerata qualora:

- L'aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato motivo alla stipula del contratto stesso.
- L'aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall'Amministrazione dimostri che l'aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere.

* **Copia, della ricevuta di pagamento del contributo previsto dalla Delibera dell'A.N.A.C. n. 157 del 17 febbraio 2016 da effettuare a pena di esclusione ai fini della presentazione dell'offerta, per ciascun accordo quadro.**
accordo quadro lotto 1 Euro
accordo quadro lotto 2 Euro

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili al seguente indirizzo internet: <http://www.avcp.it/riscossioni.html> .

4. LIMITI ALL'AGGIUDICAZIONE

Ciascun concorrente potrà partecipare a uno o più accordi quadro senza limiti, fatto salvo il possesso di adeguata qualificazione come sopra definita, ma potrà risultare aggiudicatario di uno soltanto.

Nel caso in cui un medesimo concorrente risulti primo in graduatoria su entrambi gli accordi **(se di pari importo)**, la Stazione Appaltante provvederà al sorteggio al fine di assegnare un accordo quadro e, di conseguenza, per il secondo accordo si procederà allo scorrimento della graduatoria, fermo restando che il soggetto utilmente individuato a seguito dello scorrimento della graduatoria dovrà adeguarsi al ribasso offerto dal primo classificato. **(oppure)**

Nel caso in cui un medesimo concorrente risulti primo in graduatoria su entrambi gli accordi **(se di importo diverso)**, la Stazione Appaltante provvederà ad assegnargli quello di maggiore importo e, di conseguenza, per il secondo accordo si procederà allo scorrimento della graduatoria, fermo restando che il soggetto utilmente individuato a seguito dello scorrimento della graduatoria dovrà adeguarsi al ribasso offerto dal primo classificato.

5. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno effettuare obbligatoriamente un sopralluogo presso aree significative per gli interventi che si andranno a realizzare, anche relative ad interventi simili già eseguiti con altri appalti, con accompagnamento di personale della Civica Amministrazione.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

La richiesta dovrà indicare l'indirizzo/numero di fax e/o posta elettronica, cui indirizzare la convocazione nonché il numero dei partecipanti al sopralluogo (preferibilmente un solo soggetto per impresa richiedente) indicando per ogni partecipante nome e cognome e il titolo (es. Legale rappresentante, Direttore tecnico, procuratore, dipendente).

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni stabiliti e comunicati dalla stazione appaltante con un minimo di 3 giorni in anticipo e secondo le modalità operative che verranno di seguito indicate.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un **rappresentante legale** o da un **direttore tecnico** del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché **dipendente** dell'operatore economico concorrente o da un soggetto diverso purché munito di **procura notarile**.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da uno dei soggetti dinanzi indicati per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati, purché, a pena d'esclusione, munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

Identificazione delle persone che si recano per effettuare la visita dei luoghi:

- il **legale rappresentante** è riconosciuto a mezzo carta d'identità e copia attestazione SOA o CCIAA da consegnare in copia in sede di sopralluogo;
- il **direttore tecnico** dell'impresa è riconosciuto a mezzo carta d'identità e copia attestazione SOA o CCIAA da consegnare in copia in sede di sopralluogo
- il **procuratore** speciale a mezzo carta d'identità e **in forza di procura a mezzo atto notarile** da consegnare in copia in sede di sopralluogo
- il **dipendente** dell'impresa concorrente a mezzo carta d'identità e autocertificazione che attesti la sua qualità di dipendente, o dichiarazione resa dal legale rappresentante, o documentazione equipollente da consegnare in copia in sede di sopralluogo (a titolo esemplificativo estratto Unilav).

Dell'avvenuta presa visione verrà rilasciato attestato di visita dei luoghi contenente gli estremi identificativi del concorrente.

Tutta la documentazione idonea al riconoscimento della figura professionale che effettua il sopralluogo deve essere consegnata al tecnico che rilascia copia dell'attestato di visita dei luoghi e ne verbalizzerà l'esatta presenza (ed eventualmente, in copia semplice, inserita nella documentazione amministrativa all'interno della Busta 1: documentazione amministrativa)

Il sopralluogo andrà prenotato contattando i seguenti riferimenti, entro e NON oltre 10 giorni solari prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte

Referente/i per il sopralluogo:

- Geom. Ileana Notario – e mail inotario@comune.genova.it – tel.010 557 7055.

All'atto del sopralluogo ciascun incaricato dovrà sottoscrivere il documento di avvenuto sopralluogo, il cui facsimile è allegato al presente disciplinare.

Detto attestato potrà essere inserito nella BUSTA telematica – “documentazione amministrativa”.

6. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

Ciascun accordo quadro sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) e 97 comma 8 del Codice, secondo il criterio del **minor prezzo**, inferiore a quello posto a base di gara, **determinato mediante l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2) del Codice, tramite applicazione di uno dei metodi di calcolo cui alle lettere a), b), c), d), e), sorteggiato in sede di gara**, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento.

Si precisa che qualora venisse estratto il metodo di cui alla lettera b) per “somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi” si deve intendere “somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo l'operazione matematica del taglio delle ali” (interpretazione del Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 435 del 23.1.2018).

Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci, ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del Codice, non si procederà all'esclusione automatica e verrà effettuata la verifica di anomalia della migliore offerta fino alla concorrenza della soglia determinata ai sensi dell'art. 97 comma 2 del Codice.

Ai sensi del comma 3-bis dell'art. 97 qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, ma ai sensi dell'art. 97 comma 6 ultimo periodo del Codice la Stazione appaltante potrà discrezionalmente valutare la congruità di un'offerta che appaia anormalmente bassa, sulla base di elementi specifici. In tali casi non si potrà procedere all'esclusione dell'offerente senza una previa convocazione dello stesso a conclusione del contraddittorio

7. PROCEDURA DI GARA

Nel giorno fissato per la seduta pubblica, nel corso della medesima, sulla base della documentazione contenuta nei plichi telematici presentati, si procederà alla verifica della correttezza formale della documentazione.

Saranno ammessi a presentare eventuali osservazioni i soggetti muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto delle società partecipanti alla gara (legali rappresentanti, procuratori, delegati).

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che non avranno superato la verifica di cui sopra.

La Stazione Appaltante esclude i concorrenti in caso di irregolarità essenziali non sanabili consistenti in carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Non sono inoltre sanabili, e comportano l'esclusione, le irregolarità afferenti l'offerta.

Si procederà a un separato sorteggio per ciascun lotto.

Ai sensi della lettera e) comma 2 dell'art. 97 del Codice, in seduta pubblica, si sorteggia un coefficiente tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.

Sempre in seduta pubblica e comunque prima dell'apertura delle offerte economiche, si procederà al sorteggio di uno dei metodi di cui al comma 2 dell'art. 97 del Codice.

8. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di e-procurement denominata d'ora in poi "Piattaforma" disponibile al seguente indirizzo web:

<https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti>

Per l'ammissione alla gara il plico elettronico dovrà pervenire mediante l'utilizzo della Piattaforma entro il termine perentorio indicato nel bando di gara.

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

I concorrenti per presentare le offerte dovranno registrarsi sulla Piattaforma, ottenendo così le credenziali di accesso, e inviare tutta la documentazione telematica indicata, firmata digitalmente ove richiesto.

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.

Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta, richieste in capo al legale rappresentante, siano sottoscritte da un soggetto diverso dallo stesso e quindi da un procuratore (generale o speciale) il concorrente dovrà produrre copia della procura (generale o speciale).

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La Piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste/plichi telematici:

- a) busta telematica A - Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- b) busta telematica B - Contenente OFFERTA ECONOMICA

Per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l'offerta, ciascun Operatore Economico ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di **10 MB per il singolo file e di 30 MB per ciascuna Busta telematica.**

BUSTA telematica A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

In una **prima busta telematica** dovranno essere inseriti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 83 comma 9 del codice, i seguenti documenti digitali:

- la DOMANDA di partecipazione (unica per entrambi gli accordi quadro);
- il FAC-SIMILE DGUE (unico per entrambi gli accordi quadro);
- la garanzia provvisoria (anche un a unica);
- se necessarie adeguate certificazioni di cui all'art. 93 comma 7 del codice o dichiarazione sostitutiva;
- l'attestazione comprovante il pagamento del contributo all'Autorità (una per ciascun accordo quadro);

- eventuale copia della procura (generale o speciale);
- "PASSOE"

Saranno inoltre inseriti in tale **prima busta**:

- copia della attestazione SOA;
- copia del verbale di avvenuto sopralluogo

Tutti documenti dovranno essere caricati sul portale e sottoscritti digitalmente qualora richiesto.

BUSTA telematica B: OFFERTA ECONOMICA

In tale **seconda busta telematica, una per ciascun accordo quadro**, dovrà essere inserita, a pena di esclusione, l'offerta economica generata automaticamente dalla Piattaforma.

L'offerta ECONOMICA dovrà essere formulata compilando i relativi campi presenti nella Piattaforma e ottenendo la generazione automatica del modulo d'offerta. Il modulo d'offerta dovrà essere debitamente **sottoscritto digitalmente** dal rappresentante dell'Impresa oppure, in caso di costituendo R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti, da tutti i rappresentanti delle Imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi, pena l'esclusione.

Ai fini dell'assolvimento dell'apposizione del bollo il concorrente dovrà inserire nella busta telematica B - Contenente OFFERTA ECONOMICA scansione del modello f24 attestante il pagamento oppure scansione del modulo offerta con l'apposizione della marca da bollo debitamente annullata.

L'offerta, dovrà avere la validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine della sua presentazione.

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta s'intendono accettati da parte dei concorrenti tutti gli oneri, atti e condizioni del presente capitolato speciale e degli allegati ad esso annessi.

Non saranno ritenute ammissibili le offerte economiche contenenti riserve o condizioni.

Ai sensi del predetto art. 95 comma 10 del Codice, si rammenta inoltre, che il concorrente deve indicare nell'offerta economica, pena l'inammissibilità della stessa, sia i propri costi della manodopera, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 97 comma 5 lett. d), che i costi interni aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

9. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Il risultato definitivo della gara sarà formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva, subordinato all'esito positivo delle verifiche e controlli inerenti i requisiti di carattere generale e speciale richiesti, ivi compresa la verifica da parte del RUP del rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice (rispetto dei minimi salariali retributivi) da parte del primo in graduatoria.

Si rende inoltre noto che all'interno di ciascun accordo quadro non sono previste c.d. attività sensibili ai sensi dell'art. 1 comma 53 della Legge n. 190/2012.

Si rammenta inoltre che ciascun accordo quadro soggiace alla convenzione sottoscritta tra la Prefettura, il Comune di Genova e le Società aderenti, in data 18/09/2012 con atto a rogito Segretario Generale del Comune di Genova Dott. Vincenzo Del Regno Repertorio 67397, registrata il 25/09/2012 al n. n.14296 serie 1T, prorogata in ultimo in data 23 dicembre 2015 e che pertanto per l'aggiudicatario si procederà ad apposita richiesta per informativa antimafia fatto salvo il caso in cui sia inserito presso la WHITE LIST della Prefettura competente.

Ogni aggiudicatario, ha l'obbligo di produrre la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto (cauzione definitiva, versamento spese contrattuali e ogni altro documento propedeutico) entro e non oltre il termine comunicato dalla Stazione Unica Appaltante.

10. ALTRE INFORMAZIONI

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del codice, nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che in tal caso i concorrenti stessi ammessi all'apertura dell'offerta economica possano avanzare richieste di indennizzo o risarcimento.

La Civica Amministrazione si riserva altresì di procedere allo scorrimento della graduatoria in ogni caso in cui si renda necessario.

Tutte le comunicazioni e gli scambi d'informazioni tra il Comune e i concorrenti avverranno nel rispetto dell'art. 76 del codice.

11. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento U.E. N. 679/2016, si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria.

12. CHIARIMENTI

Le informazioni inerenti i presenti accordi quadro dovranno essere richieste tramite il portale telematico.

I chiarimenti resi dalla stazione appaltante, nonché le risposte ai quesiti di particolare interesse per tutti i partecipanti verranno resi noti sul portale mediante comunicazione pubblica fino a sei giorni antecedenti la scadenza del bando, purché pervengano entro gli otto giorni antecedenti la scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Sul portale verranno altresì comunicate le date delle sedute pubbliche, successive alla prima; sarà pertanto cura dei concorrenti accedere periodicamente alla piattaforma, per verificare eventuali aggiornamenti, senza poter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione.


14. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Genova, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGETTAZIONE
Struttura Geotecnica e Idrogeologia



OGGETTO: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA PER EVENTI DI TIPO ALLUVIONALE DI COMPETENZA COMUNALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO.

RAPPORTO CONCLUSIVO DEL PROCESSO DI VERIFICA DEL
PROGETTO ESECUTIVO

(ai sensi dell'art. 26 comma 8, del D.Lgs n° 50 del 18.4.2016)

Il sottoscritto geol. Giorgio Grassano, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento degli INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA PER EVENTI DI TIPO ALLUVIONALE DI COMPETENZA COMUNALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO.

Visto l'allegato Verbale di Verifica, redatto in data 13/06/18 – prot. 2018/886 ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, del D.Lgs. n° 50 del 18.4.2016, del progetto esecutivo da porsi a base di gara;

Considerato che il processo di verifica del progetto esecutivo in argomento si è concluso con esito positivo e che dalla lettura della sopra citata Attestazione risulta che nulla osta all'avvio delle procedure di scelta del contraente;

Dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 6, 7, del D.Lgs. n° 50 del 18.4.2016, concluse positivamente le operazioni di verifica del progetto esecutivo dei lavori in argomento.

Genova, lì 13 GIUGNO 2018

Il Responsabile Unico del Procedimento
(geol. Giorgio Grassano)



COMUNE DI GENOVA

SCHEMA DI CONTRATTO APPLICATIVO

Relativo alla tranche degli interventi nelle aree in dissesto idro-geologico

..... della (I-II) annualità

Appalto fra il Comune di Genova e l'Impresa per l'esecuzione degli interventi urgenti di manutenzione straordinaria di versanti in frana per eventi di tipo alluvionale di competenza comunale nell'ambito del territorio cittadino, affidamento conseguente alla sottoscrizione dell'ACCORDO QUADRO del

Repertorio

C.U.P. – CIG

L'anno, il giorno del mese di

....., con la presente scrittura privata da registrarsi solo in

caso d'uso

TRA

il Comune di Genova, con sede in Genova, Via Garibaldi n.9, Codice Fiscale

00856930102, rappresentato dal Dottor nato a il

..... domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di in

esecuzione della determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici –

Settore n. del (*inserire provvedimento di affidamento dei lavori*)

E

l'Impresa di seguito per brevità denominata Impresa ,

con sede in , via C.A.P. codice fiscale

e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio

Industria Artigianato Agricoltura di numero

rappresentata dal Signor nato a il

..... e domiciliato presso la sede dell'Impresa in qualità di ;



COMUNE DI GENOVA

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione a un raggruppamento

temporaneo d'impres)

- tale impresa, compare nel presente atto in proprio e in qualità di

Capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese:

....., come sopra costituita per una quota di con

sede in, via C.A.P. codice fiscale e numero

d'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria

Artigianato Agricoltura di numero in qualità di mandante

per una quota di

- tale costituitasi ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato collettivo

speciale, gratuito, irrevocabile con rappresentanza a Rogito/autenticato nelle firme

dal Dottor Notaio in, in data, Repertorio n.

....., Raccolta n., registrato all'Ufficio di Registro di

..... in data al n. - Serie, che, in copia

su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo

ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 82/2005, debitamente bollato, si allega sotto la

lettera “___” perché ne formi parte integrante e sostanziale.

che, in copia conforme all'originale, debitamente bollato è allegato

all'accordo quadro sottoscritto in data ... rep.... a rogito

PREMETTONO

- che in data è stato stipulato, a rogito dott

.....(repertorio.....) l'accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 del

D.lgs. n. 50/2016 di seguito “Codice sugli appalti” o “Codice”, per la

regolamentazione dell'affidamento degli interventi urgenti di manutenzione

straordinaria di versanti in frana per eventi di tipo alluvionale di competenza



COMUNE DI GENOVA

comunale nell'ambito del territorio cittadino con l'impresa, di cui

ante;

- che l'Impresa ha offerto il ribasso percentuale del%

(.....) che opererà sui prezziari "Opere Edili" e "Impiantistica" (volumi 1 e

2), editi dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria, edizione

2016 nonché sull'elenco prezzi aggiuntivi allegato agli atti di gara, mantenendo fisso

e invariato l'importo del presente contratto applicativo;

L'amministrazione aggiudicatrice ha consultato per iscritto l'operatore economico

parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, in quanto necessario la sua

offerta;

oppure

L'amministrazione aggiudicatrice non ha consultato per iscritto l'operatore

economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare la sua offerta, in

quanto non necessario;

- che in data con determinazione dirigenziale n la Direzione

Lavori Pubblici ha approvato la progettazione esecutiva degli interventi relativi a

.....

- che per quanto non regolamentato dal presente contratto si rimanda ai contenuti

dell'accordo quadro;

- che per quanto non regolamentato dal presente contratto si rimanda ai contenuti

dell'accordo quadro;

- che la Stazione appaltante ha esperito con esito positivo la verifica del permanere

dei requisiti generali e speciali in capo all'operatore economico controparte nel

presente atto;

Tutto quanto premesso come parte integrante del presente atto si conviene e si stipula



COMUNE DI GENOVA

quanto segue tra le parti come sopra rappresentate.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. Il Comune di Genova affida in appalto l'esecuzione degli interventi urgenti di manutenzione straordinaria di versanti in frana per eventi di tipo alluvionale di competenza comunale nell'ambito del territorio cittadino per quanto concerne la tranche relativa alla (I o II) annualità come segue:

sarà specificato il numero di aree sui quali si andrà ad intervenire con il presente contratto applicativo e, in caso sia necessario il progetto a livello esecutivo, il provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva e gli elaborati a essa connessi

L'Impresa, avendo sottoscritto in data(prot.) il verbale d'accertamento della libera disponibilità di aree e immobili, di cui all'articolo 31, comma 4 lettera e), del Codice, accetta e s'impegna alla loro esecuzione senza riserva alcuna, alle condizioni di cui al presente contratto e a quelle degli atti a questo allegati o da questo richiamati.

2. Previa sottoscrizione di appositi verbali d'accertamento della libera disponibilità di aree e immobili che attestino il permanere delle condizioni di cui all'art. 31, comma 4 lettera e), seguiranno degli ordini di servizio, sino a completare la capienza economica del contratto.

3. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Articolo 2. Capitolato Speciale d'Appalto.

1. L'appalto è conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto, e per quanto da esso non disciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato



COMUNE DI GENOVA

Generale approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145, in quanto vigente e compatibile con le disposizioni di cui al Codice sugli appalti, dalle previsioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto unito alla determinazione Dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici n. in data (*inserire provvedimento approvativo del CSA dell'accordo quadro*) e della determinazione Dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici n. in data (*inserire provvedimento approvativo della progettazione esecutiva ove necessaria degli specifici interventi affidati e dell'eventuale atto d'impegno qualora siano necessari nuovi prezzi*) che qui s'intende integralmente riportata e trascritta con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che le Parti conoscono avendone sottoscritto, per accettazione con firma digitale, copia su supporto informatico che qui si allega sotto la lettera "A" affinché formi parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. E' estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale, al netto dell'I.V.A. e fatta salva la liquidazione finale, riferito alla tranche - (I o II) annualità, ammonta ad EURO (...../.....) ed è fisso e invariato indipendentemente dalle variazioni di gara, comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 3, lettera eeee) del codice, per cui i prezzi unitari di cui ai prezziari "Opere Edili" e "Impiantistica" (volumi 1 e 2), editi dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria, edizione 2016, e all'elenco prezzi aggiuntivi allegato agli atti di gara, con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara, costituiscono l'elenco dei prezzi



COMUNE DI GENOVA

unitari contrattuali.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 4. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. Le Parti concordano che i lavori oggetto del presente contratto, di cui ai vari ordini di servizio impartiti di volta in volta, devono essere consegnati e iniziati entro 10 giorni dalla stipula dello stesso, con le modalità descritte agli articoli 9 e seguenti del Capitolato speciale d'appalto.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori riferiti alla presente tranche della (I o II) annualità è fissato in(.....) giorni, naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del primo verbale di consegna, sottoscritto successivamente al presente contratto, fatto salvo un eventuale ulteriore tempo strettamente necessario alla conclusione degli interventi ordinati dall'Appaltatore oggetto dell'ultimo ordine di servizio relativo al presente contratto e comunque sino all'esaurimento dell'intero importo contrattuale.

Le Parti concordano che il processo verbale di consegna contiene gli elementi descritti all'articolo 10 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 5. Penale per i ritardi.

1. La penale pecuniaria viene stabilita all'art. 5 dell'accordo quadro. Vengono altresì richiamate le penali risarcitorie di cui all'art. 6 dell'accordo quadro.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci per cento). In tal caso la Civica Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto in danno



COMUNE DI GENOVA

dell'appaltatore.

3. Il mancato rispetto dei tempi contrattuali, richiamati e stabiliti di volta in volta attraverso i vari ordini di servizio, determina la decadenza dell'anticipazione di cui al successivo comma 1 dell'art. 6 del presente contratto. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi a tasso legale a decorrere dalla data di erogazione dell'anticipazione.

4. L'anticipazione corrisposta ai sensi del comma 1 dell'art. 6 del presente contratto, sarà progressivamente recuperata dalla Stazione Appaltante nel calcolo degli importi dovuti negli stati di avanzamento lavori emessi.

Articolo 6. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi e con le modalità dell'art. 35 comma 18 del codice, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) calcolato in base al valore stimato dell'appalto, pari a Euro (Euro) *(calcolata sull'importo dei lavori a base d'asta compresa la sicurezza escluse le economie)*

Le Parti si danno reciprocamente atto che il fornitore è obbligato a emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti e rigetterà le fatture elettroniche qualora non contengano i seguenti dati: il numero d'ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di CIG (e di CUP, se previsto), il codice IPA che verrà prontamente comunicato dalla Civica Amministrazione. Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC.

2. All'Impresa saranno corrisposti pagamenti in acconto in ragione dell'effettivo andamento dei lavori ogni 90 (novanta) giorni con le modalità di cui



COMUNE DI GENOVA

all'articolo 194 del D.P.R. n. 207/2010, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui

all'art. 30 comma 5 del Codice.

Le Parti concordano espressamente, ai sensi del combinato disposto dell'art.4,

comma 4, ed art. 11, comma 2, del D.Lgs. 231/2002, che i pagamenti relativi

dovranno essere effettuati dal Comune entro i seguenti termini:

- l'anticipazione entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori;
- 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento per l'emissione del certificato di pagamento;
- 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di pagamento per l'ordine di pagamento.

Ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante, ai fini

del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito del presente contratto, acquisisce

d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in corso di

validità, riguardante l'affidatario. Ai sensi dell'art. 31 L.98/2013, la Stazione

Appaltante, successivamente alla stipula del contratto, acquisisce il DURC a ogni

scadenza dello stesso e lo utilizza per il pagamento degli Stati di Avanzamento

Lavori. Ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono

essere corredati dal DURC, anche in formato elettronico.

Ciascun pagamento sia nei confronti dell'appaltatore che degli eventuali

subappaltatori, sarà subordinato alla verifica della regolarità del Documento Unico di

Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

In caso di inadempienza contributiva e/o di ritardo nel pagamento delle retribuzioni

dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti

titolari di subappalti e cottimi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30,



COMUNE DI GENOVA

commi 5 e 6 del codice.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del codice, con le stesse modalità sopra riportate relative ai pagamenti dell'appaltatore.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento.

Al termine dei lavori, entro 45 giorni dopo la redazione del Certificato di ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori compilerà lo stato finale con le modalità di cui all'art. 200 del Regolamento.

Il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo, sarà rilasciato dal RUP all'esito positivo del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102 comma 4 del codice.

Il pagamento della rata di saldo, entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, pari al residuo dell'ammontare del dovuto al netto degli stati di avanzamento lavori approvati e comprensiva delle ritenute, è subordinato alla costituzione di una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata ai sensi dell'art 103 comma 6 del Codice.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a diecimila EURO, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008.

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.I.G. attribuito al presente contratto applicativo è

(in caso di raggruppamento temporaneo)



COMUNE DI GENOVA

Relativamente all'Impresa Capogruppo i pagamenti saranno effettuati mediante

l'emissione di bonifico bancario presso l'Istituto bancario "Banca" -

Agenzia n. di - Codice IBAN IT, dedicato

anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'art. 3

della Legge n. 136/2010 e s.m.i. .

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono il/la

..... stesso - Codice Fiscale e il/la nata a

..... il giorno - Codice Fiscale

Relativamente all'Impresa Mandante i pagamenti saranno effettuati mediante

l'emissione di bonifico bancario presso l'Istituto bancario "Banca" -

Agenzia n. di - Codice IBAN IT, dedicato

anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1

dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. .

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono il/la

..... stesso - Codice Fiscale e il/lanata a

il giorno - Codice Fiscale

(in caso di impresa singola)

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario secondo le

modalità indicate nell'accordo quadro già sottoscritto dalle parti.

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso

l'Istituto bancario "Banca" - Agenzia n. di -

Codice IBAN IT, dedicato anche in via non esclusiva alle commesse

pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. .

Le/La persone/persona titolari/titolare o delegate/delegata a operare sul suddetto

conto bancario sono/è il/la stesso - Codice Fiscale e il/la



COMUNE DI GENOVA

..... nata a il giorno - Codice Fiscale

segue sempre

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L'appaltatore medesimo si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Articolo 7. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto come richiamati nel presente contratto, spettano all'appaltatore gli interessi legali ed eventualmente quelli moratori, qualora il ritardo superi i 60 giorni.

Il saggio degli interessi di mora, stabilito ogni anno con Decreto Ministeriale, è comprensivo del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile. Nel caso di subappalto con pagamento diretto gli interessi di cui al presente



COMUNE DI GENOVA

articolo sono corrisposti all'esecutore e ai subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi.

Articolo 8. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, trova applicazione l'art. 205 del codice in tema di accordo bonario.

2. In ottemperanza all'art. 205 comma 2 del codice, prima dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Tutte le controversie conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui l'art. 205 del codice, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente - Foro esclusivo di Genova.

Articolo 9. Direzione di cantiere.

1. La Direzione del cantiere ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 è assunta dal di cui ante, (oppure): dal, nato a, il giorno, in qualità di Direttore Tecnico di cantiere, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

(in caso di R.T.I. o CONSORZI inserire capoverso seguente)

L'assunzione della Direzione di Cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante incarico conferito da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore s'impegna a comunicare tempestivamente al Comune le eventuali modifiche del nominativo del direttore di cantiere.



COMUNE DI GENOVA

2. L'appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

3. L'appaltatore medesimo deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto dall'articolo 106, comma 1 lettera a), del Codice.

Articolo 11. Risoluzione del contratto e recesso della stazione appaltante.

Il Comune procederà alla risoluzione del contratto, nei casi individuati dall'art. 108 del codice e in particolare con riferimento all'art. 11 dell'Accordo Quadro.

Articolo 12. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'Impresa, come sopra costituita e nell'anzidetta qualità, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizioni di cui all'articolo 28 del medesimo Decreto;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione



COMUNE DI GENOVA

dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo capoverso.

c) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, qualora il singolo cantiere non ricada nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m. ed i.

La stazione appaltante ha messo a disposizione il D.U.V.R.I., del quale l'Impresa, avendone sottoscritto per accettazione l'integrale contenuto, assume ogni onere e obbligo.

La stazione appaltante ha messo a disposizione il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 per gli interventi rientranti nell'ambito di applicazione dello stesso D.Lgs. 81/2008 e s.m. ed i., predisposto dal in data, del quale l'Impresa, avendone sottoscritto per accettazione l'integrale contenuto, assume ogni onere e obbligo.

Tale piano sarà adeguato in corso d'opera in relazione all'evoluzione dei lavori.

Quest'ultima ha facoltà altresì di redigerne eventuali integrazioni ai sensi di legge e come prescritto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento, il D.U.V.R.I., il piano sostitutivo di sicurezza e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera b), formano parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto, pur non essendo allo stesso materialmente allegati, ma sono depositati agli atti.

3. L'Impresa medesima deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori o al coordinatore per la sicurezza, se nominato, gli aggiornamenti alla documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, ovvero i processi lavorativi utilizzati.

L'Ufficio di direzione lavori, anche per il tramite del coordinatore della sicurezza in



COMUNE DI GENOVA

fase operativa, se nominato, e l'Impresa, anche attraverso il proprio direttore di cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.

Articolo 13. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria rilasciata dalla Compagnia "....." - Agenzia - numero, emessa in data, per l'importo di Euro (.....), e se nel caso ridotta nella misura del% ai sensi degli art. 103 e 93 comma 7 del Codice, riferito all'importo del presente appalto della presente tranche d'interventi, avente validità fino al e comunque fino alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, in ogni caso fino al decorso di 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato, con previsione di proroghe.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. Detta garanzia, preve eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata per la durata dei lavori e fino alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Art. 14 Garanzia fidejussoria a titolo di anticipazione

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa d'importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale vigente applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori.



COMUNE DI GENOVA

L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto del corso dei lavori in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Articolo 15. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. L'appaltatore.....assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 comma 7 del codice, l'appaltatore *s'impegna a stipulare / ha stipulato* polizza assicurativa *che tenga / per tenere* indenne il Comune dai rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, con una somma assicurata pari a Euro (.....) (*inserire importo contrattuale*) e che preveda una garanzia per responsabilità civile verso terzi per un massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Detta polizza *viene / è stata* emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123. Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui all'art. 2, lettere c) ed e), ed articolo 10, lettere a) e c) del suddetto schema contrattuale, la garanzia della polizza assicurativa per i danni da esecuzione non sia operante, l'appaltatore sarà direttamente responsabile nei confronti del Comune per i danni da questo subiti in dipendenza dell'esecuzione del contratto d'appalto.

In caso di mancato risarcimento del danno subito dal Comune, a seguito di azioni od omissioni del contraente configuranti mancato rispetto dei sopra citati articoli del contratto di assicurazione, ciò sarà considerato come comportamento gravemente



COMUNE DI GENOVA

negligente dell'appaltatore ai sensi e per gli effetti di cui all'art.108 del Codice.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16- Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del Comune di Genova, avendone comunque le Parti preso diretta conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, in quanto vigente ed applicabile;
- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- gli elaborati grafici progettuali (se necessari);
- l'elenco degli interventi e relativa stima economica (se individuati);
- l'elenco dei prezzi unitari contrattuali costituiti dal prezzario dell'Unione Regionale Camere di Commercio della Liguria anno 2016;
- i piani della sicurezza individuati all'art.11 del presente contratto;
- le norme di misurazione e valutazione dei lavori per le opere quotate nel prezzario dell'Unione Regionale Camere di Commercio della Liguria.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si richiama l'accordo quadro stipulato in data , a rogito, rep n.....

S'intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice sugli appalti, il Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e il D.M. n. 145/2000 per quanto ancora vigenti.

Articolo 17. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle a esse



COMUNE DI GENOVA

inerenti e conseguenti ed in genere tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale e da quello Generale approvato con D.M. n. 145/2000, per le parti ancora vigenti, sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

4. La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

La Stazione Appaltante

.....

(documento sottoscritto digitalmente)

L'Appaltatore

.....

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n. ... contrassegni telematici di Euro 16,00 ciascuno che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto, conservata gli atti dell'ufficio.



COMUNE DI GENOVA

COMUNE DI GENOVA

REPERTORIO N.

Accordo quadro fra il Comune di Genova e l'Impresa per la regolamentazione dell'affidamento degli interventi urgenti di manutenzione straordinaria di versanti in frana per eventi di tipo alluvionale di competenza comunale nell'ambito del territorio cittadino.

C.U.P..... – CIG

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila....., il giorno del mese di , in una delle sale del Palazzo Comunale, posto in Via Garibaldi al civico numero nove

INNANZI A ME -

sono comparsi

PER UNA PARTE - il COMUNE DI GENOVA, nella veste di stazione appaltante, con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dal nat a il domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di Dirigente, in forza di provvedimento del sindaco N. ORD-20..-... in data .././20...

E PER L'ALTRA PARTE - l'impresa, di seguito per brevità denominata Impresa, con sede in - Via - C.A.P. - Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di, rappresentata dal Signor nato a (.....) il giorno e domiciliato presso la sede dell'Impresa in qualità di.....

Detti componenti della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo

PREMETTONO

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 124 in data 20.4.2018 sono stati approvati gli elaborati progettuali inerenti l'esecuzione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria di versanti in frana per eventi di tipo alluvionale di competenza comunale nell'ambito del territorio cittadino anno 2018;

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici - n. 201 / _ _ _ .0.0./.....in data, esecutiva, è stato stabilito di procedere all'esecuzione degli anzidetti lavori tramite accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i (d'ora in avanti Codice), da concludersi con un unico operatore economico, senza rilanci, indetto a mezzo procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice, e con capienza complessiva pari a Euro 700.000,00;

- che il presente documento disciplina le regole attinenti alla procedura di Accordo Quadro con unico operatore economico senza rilanci e non conferisce all'affidatario diritto di esclusiva in caso di lavori da affidare nel territorio del Comune di Genova per le tipologie oggetto del medesimo;

- che il giorno ebbe inizio, presso questo Comune, la gara mediante procedura aperta, ai fini della conclusione dell'accordo quadro in oggetto;

- che in base alle risultanze della gara, riportate in apposito verbale Cronologico n. in data....., al quale si fa pieno riferimento e che, in originale, è depositato agli atti della Stazione Unica Appaltante, l'impresa che ha presentato la migliore offerta è stata, con il ribasso del.....%, che opererà sui prezziari "Opere Edili" ed "Impiantistica" (volumi 1 e 2) editi dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria, edizione 2016, nonché sull'elenco prezzi aggiuntivi allegato agli atti di gara, mantenendo fissa e invariata la capienza dell'accordo quadro;

- che l'Impresa ha offerto in sede di gara le ulteriori migliorie di seguito

dettagliate

- che l'Impresa medesima ha dichiarato che non si é accordata e non si accorderà con

altri partecipanti alla gara;

- che con successiva determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici - n.

201_/176...0/.. in data, esecutiva, il Comune ha aggiudicato definitivamente

l'accordo quadro per l'esecuzione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria

di versanti in frana per eventi di tipo alluvionale di competenza comunale

nell'ambito del territorio cittadino all'Impresa..... e che, avendo

avuto esito positivo gli accertamenti dei prescritti requisiti in capo all'Impresa stessa,

il provvedimento è divenuto, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del Codice, efficace;

EVENTUALE - che il citato provvedimento è divenuto efficace ai sensi dell'art. 32

comma 7 del codice, a seguito della verifica dei prescritti requisiti in capo

all'appaltatore medesimo;

EVENTUALE - che il Comune di Genova ha chiesto l'informativa prefettizia in data

..... ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011, nei confronti

dell'appaltatore e in caso di variazioni societarie si procederà a nuova richiesta, ai

sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011;

- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all'art. 76, comma 5, lettera a), del

Codice e che sono decorsi almeno trentacinque giorni dall'invio dell'ultima di tali

comunicazioni.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le Parti,

come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto dell'accordo quadro.

pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese in ragione della partecipazione alla procedura di gara a causa di una minore richiesta di prestazioni rispetto a quelli previsti.

Il ribasso percentuale offerto in sede di gara è pari al% (.....), per cui i prezzi dei prezzari "Opere Edili" e "Impiantistica" (volumi 1 e 2), editi dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria, edizione 2016, nonché l'elenco prezzi aggiuntivi allegato agli atti di gara, con l'applicazione del tale ribasso, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali del presente accordo quadro e dei contratti applicativi.

Il Comune di Genova ha la facoltà di incrementare di un quinto l'importo dell'accordo quadro alle medesime condizioni qui previste, qualora nel periodo di durata dello stesso la capienza ne venga esaurita.

Articolo 2. Ammontare dell'accordo quadro e durata.

1. L'accordo quadro avrà validità di due anni dal momento della stipula. Il Comune di Genova potrà stipulare singoli contratti applicativi di volta in volta, entro il termine di scadenza dell'accordo quadro, nei limiti del finanziamento annuale approvato a bilancio e, impegnato sul relativo capitolo mediante apposito provvedimento. Il Comune di Genova, entro la scadenza del presente accordo quadro, si riserva la possibilità di prorogare la durata del medesimo per un massimo di sei mesi, alle medesime condizioni economiche di aggiudicazione.

Articolo 3 – Modalità di realizzazione e direzione lavori.

1. Le prestazioni dei contratti applicativi che deriveranno dal presente Accordo Quadro, saranno svolte secondo tutte le condizioni, oneri, prezzi e modalità accettate fra le parti e contenute nel presente atto e nel Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati approvati con la determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici

	n.....-.....-.. del, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con	
	rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che le Parti stesse, come sopra costituite,	
	dichiarano di ben conoscere e di accettare e di considerare qui inserite punto per	
	punto, perché formino parte integrante e sostanziale e ove occorra, veri e propri	
	dispositivi del presente atto, sebbene non materialmente allegate.	
	I contratti applicativi saranno stipulati in base allo stanziamento a disposizione e alle	
	esigenze contingenti.	
	Il Responsabile del Procedimento e Direttore dei lavori emetteranno specifici Ordini	
	di Servizio per individuare gli interventi da eseguire, l'importo e la durata degli	
	stessi.	
	Le Parti concordano che la priorità di realizzazione degli interventi sarà stabilita a	
	giudizio insindacabile del Responsabile del Procedimento e del Direttore dei Lavori.	
	2. Il Comune costituisce, ai sensi dell'articolo 101 del Codice, l'Ufficio di direzione	
	lavori, preposto alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dei	
	lavori secondo le norme del presente accordo quadro e dei contratti applicativi da	
	esso derivanti. In particolare tale Ufficio dovrà garantire, attraverso specifiche figure	
	professionali, un'adeguata presenza nell'ambito del cantiere al fine di verificare il	
	rispetto delle norme di conduzione e gestione tecnica dell'appalto, soprattutto con	
	riferimento al rispetto delle disposizioni contenute nel D.U.V.R.I., ove necessario,	
	nei Piani di Sicurezza e/o di quelle espressamente impartite dal Coordinatore della	
	Sicurezza, qualora nominato, in fase di esecuzione. Inoltre il Direttore dei Lavori	
	potrà avvalersi discrezionalmente, per accertamenti, senza obbligo di preavviso nei	
	confronti dell'appaltatore, di personale della Polizia Municipale, munito di titoli	
	professionali adeguati, il quale opererà col supporto tecnico del Coordinatore della	
	Sicurezza in fase operativa, ovvero del personale ispettivo del Ministero del Lavoro e	

della Previdenza Sociale.

In particolare, oltre agli accertamenti relativi alle condizioni di sicurezza del cantiere, il direttore dei lavori, anche attraverso il supporto del suddetto personale, verificherà l'impiego di personale autorizzato in cantiere, il cui elenco dovrà essere comunicato dall'Impresa all'atto della consegna dei lavori e ogni qualvolta vi siano delle modificazioni. In particolare l'elenco dovrà essere corredato dei rispettivi nulla osta o contratti di assunzione. A tal fine l'Impresa appaltatrice e le eventuali Imprese subappaltatrici dovranno fornire ai lavoratori impiegati un cartellino di riconoscimento, che dovrà essere sempre tenuto in posizione visibile da parte dei lavoratori operanti nel cantiere medesimo. Detto cartellino dovrà indicare le generalità del dipendente, nome, cognome, fotografia, Impresa di appartenenza e relativo contratto applicato, nonché la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere, i quali dovranno provvedere al riguardo per proprio conto, avendo cura inoltre di indicare il proprio committente. In caso di contemporanea presenza in cantiere di più datori di lavoro o lavoratori autonomi, di tale obbligo risponde in solido anche il Comune, nella persona del Direttore Lavori.

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere agli obblighi di cui sopra mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, da tenersi in cantiere, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

In caso di presenza in cantiere di dipendenti non segnalati in precedenza al direttore dei lavori, lo stesso dovrà procedere immediatamente alla relativa segnalazione all'I.N.P.S., all'I.N.A.I.L. e alla Cassa Edile Genovese, al fine di verificare la

regolarità in relazione al rispetto delle norme del contratto di lavoro.

Articolo 4 – Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari.

1. Le modalità di pagamento sono quelle stabilite nello schema di contratto applicativo cui si rimanda, fatto salvo che le parti si danno reciprocamente atto che il fornitore è obbligato a emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti.

L'articolo 106 comma 13 del Codice, regola la cessione di crediti. In ogni caso la Civica Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Articolo 5. Penali applicabili.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo dei singoli contratti applicati ed è regolamentata ai sensi dell'art. 5 dello schema di contratto applicativo.

Articolo 6. Penali risarcitorie.

1. Nel caso di mancato rispetto di quanto offerto in sede di gara si applicheranno le seguenti penali:

B) Euro 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto a quanto dichiarato in fase di gara;

C.1) mancato utilizzo di macchine operatrici o autoveicoli adibiti al cantiere per il risparmio energetico ed eco-ambientale secondo quanto indicato in fase di gara, Euro 25,00 per ogni giorno di inadempimento nei cantieri oggetto dell'appalto.

C.2) mancata Assunzione di soggetti svantaggiati di cui al Decreto 20 marzo 2013 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Euro 50,00 per ogni giorno di mancato impiego nei cantieri oggetto dell'appalto, per ogni soggetto.

C.4) mancata ottemperanza rispetto alle qualifiche offerte in merito alla

Composizione di ogni squadra Euro 50,00 per ogni giorno di mancato impiego nei cantieri oggetto dell'appalto; mancata ottemperanza rispetto alle squadre aggiuntive offerte, per ogni squadra Euro 50,00 per ogni giorno di mancato impiego nei cantieri oggetto dell'appalto.

C.6) mancata o non conforme esecuzione delle migliorie proposte in relazione alla qualità dei materiali e delle lavorazioni, riduzione del 10% (dieci per cento) sul valore della corrispondente lavorazione prevista, fatte salve eventuali ulteriori conseguenze in ordine alla regolare esecuzione delle opere stesse.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori per il tempo necessario a farne cessare le cause, nei casi e nei modi stabiliti dall'articolo 107 del Codice.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale. In particolare l'Impresa per tutta la durata dei lavori, anche attraverso un suo rappresentante, deve garantire la presenza sul luogo di esecuzione degli stessi. Detto rappresentante può coincidere con il direttore di cantiere nominato.

Egli dovrà essere espressamente delegato a rappresentare in loco l'appaltatore per tutti gli adempimenti, atti o fatti che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'Amministrazione Comunale, con la massima tempestività e i mezzi più celeri, farà pervenire comunque le necessarie comunicazioni in merito anche nei confronti dell'Impresa presso la sua sede.

2. L'Impresa è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

3. La direzione del cantiere è assunta dal Sig., nato a, il, in qualità di Direttore Tecnico di cantiere, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'Impresa è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e s'impegna a comunicare tempestivamente al Comune eventuali modifiche del nominativo del direttore di cantiere.

4. L'Impresa, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Impresa è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. L'Impresa appaltatrice deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'Impresa dovrà fornire l'elenco del personale impiegato e delle attrezzature.

6. Sono a carico dell'Impresa gli oneri di cui all'articolo 21 del presente contratto.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata, secondo le normative vigenti, attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal Capitolato Speciale per ciascuna lavorazione.

2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le Parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

4. Gli oneri per la sicurezza, che saranno analiticamente quantificati per ogni singolo intervento, non sono soggetti al ribasso offerto in sede di gara, che opererà solo sulla restante parte.

Articolo 9. Invariabilità del corrispettivo e adeguamento prezzi.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto dall'articolo 106, comma 1 lettera a), del codice.

Articolo 10. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, avviene con l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte del Direttore Lavori, confermato dal Responsabile del Procedimento. Le Parti concordano espressamente, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 231/2002, che detta emissione avvenga, per ogni singolo contratto applicativo, entro tre mesi dall'ultimazione lavori derivanti dalla stipula del contratto applicativo medesimo.

2. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima, protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni, equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde

per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di legge; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 12. Risoluzione dei contratti e recesso.

Il Comune procederà alla risoluzione del contratto, nei casi individuati dall'art. 108 del Codice.

Costituiscono comunque causa di risoluzione:

1. grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori;
2. inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori, pregiudizievole, del rispetto dei termini di esecuzione del contratto;
3. manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori;
4. sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto;
5. subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
6. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;
7. proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
8. Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore,

previa la sua formale costituzione in mora;

9. impiego di manodopera con modalità irregolari o ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della manodopera;

10. inadempimento da parte dell'appaltatore, subappaltatore o subcontraente degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010;

11. in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente;

12. in caso d'inosservanza degli impegni di comunicazione alla Committenza per il successivo inoltro alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza;

13. in caso d'inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura, ai fini delle necessarie verifiche, dei dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati:

A. trasporto di materiale a discarica,

B. trasporto e/o smaltimento rifiuti,

C. fornitura e/o trasporto di terra e/o di materiali inerti e/o di calcestruzzo e/o di bitume,

D. acquisizioni dirette e indirette di materiale di cava per inerti e di materiale di cava a prestito per movimento terra,

E. fornitura di ferro lavorato,

	F. noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo	
	(qualora gli stessi non debbano essere assimilati al subappalto ai sensi	
	dell'art.105 del codice),	
	G. servizio di autotrasporto,	
	H. guardianaggio di cantiere,	
	I. alloggio e vitto delle maestranze.	
	14. Fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto all'escussione della garanzia	
	prestata dall'appaltatore ai sensi dell'art.103 del codice, l'appaltatore è sempre tenuto	
	al risarcimento dei danni a lui imputabili.	
	15. Ai sensi e con le modalità di cui all'art.109 del Codice, il Comune ha il	
	diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori	
	eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e del decimo	
	dell'importo delle opere non eseguite, calcolato sulla base del comma 2 del predetto	
	articolo.	
	<u>Articolo 13. Controversie.</u>	
	1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, trova applicazione l'art. 205	
	del Codice in tema di accordo bonario.	
	2. In ottemperanza all'art. 205 comma 2 del Codice, prima dell'approvazione del	
	certificato di collaudo ovvero CRE, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP	
	attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.	
	Tutte le controversie conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di	
	cui l'art. 205 del Codice, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente - Foro	
	esclusivo di Genova.	
	<u>TITOLO II - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI</u>	
	<u>Articolo 14. Adempimenti in materia antimafia e applicazione della</u>	

Convenzione S.U.A. sottoscritto tra Comune di Genova e Prefettura U.T.G. di Genova in data 18 settembre 2012 e prorogata in ultimo in data 23 dicembre 2015.

1. L'appaltatore ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che abbia comportato che le offerte siano imputabili a un unico centro decisionale e di non essersi accordato o di non accordarsi con altri partecipanti alla gara.

2. L'appaltatore s'impegna a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità a essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.

3. L'appaltatore assume l'obbligo di effettuare le comunicazioni alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza.

Articolo 15. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'Impresa deposita presso la Stazione Appaltante il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizione di cui all'articolo 28 del medesimo Decreto.

2. Allorché saranno stati individuati i lavori da eseguire, i relativi piani di sicurezza saranno disposti dal committente in caso di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.

81 e dall'Impresa in caso di non applicabilità del suddetto Decreto e gli stessi saranno redatti comunque prima della consegna dei lavori e, nella seconda ipotesi, entro il termine comunicato dal committente, mediante il Responsabile del Procedimento.

3. Nell'ipotesi in cui i singoli interventi non rientrino nel campo di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'Impresa dovrà predisporre, comunque prima dell'inizio dei lavori, il Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza (PSS), integrato con gli elementi del piano operativo di sicurezza (POS), nel rispetto delle forme e contenuti previsti dal punto 3 dell'allegato XIV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

L'Amministrazione appaltante fornirà solo per gli interventi rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ai fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori; tale piano sarà adeguato in corso d'opera in relazione all'evoluzione dei lavori. La Stazione Appaltante provvederà altresì a redigere il D.U.V.R.I. qualora sussistano, in relazione alla specificità degli interventi, i presupposti di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tutti detti piani formeranno parte integrante dei contratti applicativi e, saranno depositati agli atti del Comune e messi a disposizione delle Autorità competenti alle verifiche ispettive di controllo nei cantieri.

4. L'Impresa medesima deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori o al Coordinatore per la Sicurezza, se nominato, gli aggiornamenti alla documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, ovvero i processi lavorativi utilizzati.

L'Ufficio di direzione lavori, anche per il tramite del Coordinatore della Sicurezza in fase operativa, e l'Impresa, anche attraverso il proprio direttore di cantiere e/o il

proprio rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.

5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno, ai sensi del Codice dei contratti.

Articolo 16. Subappalto.

1. Il presente accordo quadro e i contratti applicativi da esso derivanti non possono essere ceduti, a pena di nullità. La Stazione Appaltante, come previsto nel protocollo di legalità, negherà l'autorizzazione di subappalti e sub-contratti richiesti nei confronti di operatori economici partecipanti alla gara di affidamento del presente accordo quadro.

2. Previa autorizzazione del Comune di Genova e nel rispetto dell'art. 105 del Codice, i lavori che l'Impresa ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. In particolare si dà atto che l'Impresa ha dichiarato di voler subappaltare, nei limiti di legge, le seguenti attività:

Articolo 17. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia della perfetta e integrale esecuzione del presente accordo quadro e dell'osservanza di tutte le norme generali in esso richiamate, l'impresa ha presentato polizza fideiussoria n. – Agenzia rilasciata in data per l'importo fisso di Euro 14.000,00 pari al 2% della capienza complessiva, eventualmente riducibile ai sensi dell'art. 103 del codice.

Detta garanzia, preve eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la

vigenza dell'accordo quadro, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma del presente articolo.

2. La cauzione definitiva sarà svincolata successivamente alla stipula dell'ultimo dei contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro.

3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

4. Per ciascun contratto applicativo di volta in volta stipulato l'affidatario presenterà una cauzione rilasciata ai sensi dell'art. 103 del Codice.

Articolo 18. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. L'Impresa..... assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza dell'esecuzione dei contratti applicativi e delle relative attività connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'importo e le modalità di stipula delle polizze assicurative sono riportate nell'art. 14 dello schema di contratto applicativo.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del Comune di Genova, avendone comunque le Parti presa diretta conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto ancora vigente ed applicabile;

- il Capitolato Speciale d'Appalto;

- i prezziari "Opere Edili" e "Impiantistica" (volumi 1 e 2), editi dall'Unione

Regionale delle Camere di Commercio della Liguria, edizione 2016 e l'elenco dei

prezzi aggiuntivi;

- gli articoli, da 1 a 12 compreso, del “ Capitolato della Sicurezza” del Comune di

Genova, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.877 in data 04 giugno

1998;

- le norme di misurazione e valutazione dei lavori per le opere quotate nel prezzario

dell'Unione Regionale Camere di Commercio della Liguria.

Articolo 20. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni

vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il Regolamento approvato

con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e il D.M. n. 145/2000 per quanto ancora vigente.

Articolo 21. Elezione del domicilio.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.M. n. 145/2000, l'Impresa elegge

domicilio in Genova presso Ai fini degli adempimenti di cui

all'articolo .. del capitolato speciale d'appalto indica i seguenti recapiti:

posta certificata.....

Articolo 22. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti

(imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle occorse per la procedura di

gara svoltasi nei in prima seduta, in seconda seduta, sono a carico

dell'Impresa, che, come sopra costituita, vi si obbliga.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione

del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti

all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai

sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

5. Tutti gli allegati in formato digitale al presente atto o i documenti richiamati in quanto depositati presso gli Uffici comunali, sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso e, le Parti, avendone piena conoscenza, col mio consenso, mi dispensano di darne lettura.

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto che consta in numero pagine da me redatto su supporto informatico non modificabile e letto, mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, alle Parti comparenti, le quali lo approvano e sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma elettronica (acquisizione digitale di sottoscrizione autografa).

Dopo di che io Ufficiale Rogante ho apposto la mia firma digitale alla presenza delle Parti.

Per il Comune di Genova

Per Impresa

Dottor Ufficiale Rogante (sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI GENOVA

pag. 1

13 GIU. 2018

NP/2018/886

DIREZIONE PROGETTAZIONE

STRUTTURA DI STAFF GEOTECNICA E IDROGEOLOGIA

Oggetto: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA PER EVENTI DI TIPO ALLUVIONALE DI COMPETENZA COMUNALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO - GULP 17292

VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO

(ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 50/2016)

Ai sensi dell'art 26 del D.Lgs. 50/2016, alla presenza del progettista Geol Giuseppe Caggia, si procede alla verifica della documentazione progettuale esecutiva dell'intervento in oggetto.

Il progetto è costituito da:

- capitolato speciale d'appalto;
- schema di accordo quadro;
- schema di contratto attuativo;
- quadro economico articolato su due annualità;

Visto che i Documenti previsionali e programmatici 2018-2019 per tale intervento prevedono la somma di euro 1.400.000,00

Il sottoscritto Responsabile Unico di Procedimento esprime parere favorevole alla documentazione progettuale definitiva elaborata

Genova, li 13.06.2018

Il Capoprogetto
(geol. Giuseppe Caggia)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geol. Giorgio Grassano)

COMUNE DI GENOVA

Direzione Progettazione

Struttura Geotecnica e Idrogeologia

16149 GENOVA - Via di Francia 3 - Tel. +39 010 55 73423 Fax +39 010 55 73430

e-mail: idrogeologiaeotecnica@comune.genova.it